

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di		Comm. N°			
		1 / 66		ST-001			

**CONCESSIONE RIPALTA STOCCAGGIO  
(RIPALTA CREMASCA/RIPALTA GUERINA - CR)  
ESERCIZIO A Pmax = 1,10 Pi E NUOVO IMPIANTO  
DI TRATTAMENTO**

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

**VOLUME I**

**SEZIONE II – QUADRO PROGRAMMATICO**

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	<b>00-BG-E-94700</b>					
<b>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</b>		Fg. / di		Comm. N°			
		2 / 66		ST-001			

## VOLUME I

### SEZIONE II - QUADRO PROGRAMMATICO

#### INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA AMBIENTALE .....</b>	<b>6</b>
2.1	Valutazione di impatto ambientale .....	7
2.2	Rifiuti.....	11
2.3	Qualità delle acque superficiali e disciplina degli scarichi.....	12
2.4	Qualità dell'aria, dell'ambiente ed emissioni in atmosfera .....	14
2.5	Emissioni acustiche.....	15
2.6	Vincoli aree protette .....	17
<b>3</b>	<b>QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA ENERGETICA .....</b>	<b>19</b>
3.1	Riferimenti normativi comunitari.....	19
3.2	Riferimenti normativi nazionali .....	22
3.3	Riferimenti normativi regionali .....	29
<b>4</b>	<b>STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO, VIGENTI ED ADOTTATI .....</b>	<b>31</b>
4.1	Premessa.....	31
4.2	Normativa a livello nazionale e regionale.....	34
4.3	Normativa a livello provinciale .....	53
4.4	Normativa a livello comunale .....	63

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di		Comm. N°			
		3 / 66		ST-001			

## 1 PREMESSA

Il Quadro di riferimento programmatico viene redatto in ottemperanza all'art.1, comma 3, del DPCM 27/12/88.

Il Quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'intervento proposto – gestione della Concessione Ripalta Stoccaggio da realizzarsi mediante un incremento dei valori di pressione non superiore al 110% della pressione statica di fondo originaria del giacimento ( $P_i$ ), configurazione impiantistica attuale e futura (operativa dall'anno 2016)<sup>1</sup>, nonché realizzazione ed esercizio di un nuovo Impianto di Trattamento gas, avente capacità di trattamento massima pari a 35 MSm<sup>3</sup>/g, localizzato in adiacenza dell'impianto di compressione internamente all'area di proprietà Stogit in sostituzione di quello esistente<sup>2</sup> – e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.

Il Quadro di riferimento programmatico, comprende, dopo un breve richiamo del quadro normativo vigente di riferimento in materia ambientale (cap. 2), l'individuazione e la descrizione:

- dei riferimenti normativi e di programmazione che a livello comunitario, nazionale e regionale interessano il settore energetico cui attiene l'intervento in oggetto. In particolare, l'analisi sviluppata (cap. 3) ha verificato la coerenza tra normativa e intervento proposto;
- degli strumenti di governo del territorio vigenti ed adottati che a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale, interessano l'area in cui ricadono le infrastrutture della Concessione “Ripalta Stoccaggio” e ne vincolano l'utilizzo del suolo – vincoli di tipo territoriale, urbanistico e/o ambientale. L'analisi sviluppata (cap. 4) ha quindi evidenziato le potenziali interferenze tra le infrastrutture della Concessione – configurazione impiantistica attuale e futura (comprensiva degli interventi infrastrutturali per garantire l'incremento della capacità operativa di punta <sup>2</sup>) – ed il regime vincolistico interessante l'area direttamente e/o indirettamente interferita.

Nella **Figura 1.a** viene riportato lo schema della struttura della presente sezione.

<sup>1</sup> Per configurazione impiantistica futura si intende in particolare il nuovo impianto di trattamento gas e l'adeguamento tecnologico delle aree cluster (rif. Sezione III del presente Studio di Impatto Ambientale)


<sup>2</sup> L'incremento della capacità erogativa di punta mediante la messa in opera di un nuovo impianto di trattamento, intervento non funzionale all'esercizio in sovrappressione, ma a questo operativamente complementare, richiede inoltre la perforazione di quattro nuovi pozzi di iniezione/erogazione (Ripalta 64dir, 65Or, 66Or e 67Or), nonché la posa di nuove condotte di collegamento cluster-nuovi pozzi e cluster-nuovo impianto di trattamento, l'adeguamento tecnologico degli impianti nelle aree cluster, nonché la realizzazione di alcune facilities nell'area dell'Impianto di compressione, funzionali ad una gestione integrata delle aree trattamento e compressione (rif. Sezione III del presente Studio di Impatto Ambientale)

Doc. N°	<b>0119-00DF-LB-30005</b>	Revisioni					
Settore	<b>CREMA (CR)</b>	0					
Area	<b>Concessione RIPALTA (CR)</b>	Doc. N° <b>0119-00DF-LB-30005</b>					
Impianto	<b>ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO</b>	<b>00-BG-E-94700</b>					
<b>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</b>		Fg. / di			Comm. N°		
		4 / 66			ST-001		

*Sulla base delle analisi e considerazioni di seguito sviluppate, si evidenzia come l'esercizio in sovrappressione ( $P_{max}=1,10P_i$ ) della Concessione Ripalta Stoccaggio – configurazione impiantistica attuale e futura (operativa dall'anno 2016) – nonché l'incremento della capacità erogativa di punta, risultino:*

- *coerenti con le direttive europee di settore, il Piano Energetico Nazionale e Regionale, in particolare con riferimento all'obiettivo di incentivare l'impiego di fonti combustibili a basse emissioni, ed il dettato dei decreti ministeriali relativi allo stoccaggio di gas naturale e con gli indirizzi della normativa nazionale di settore, in particolare in merito all'offerta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale;*
- *compatibili con gli strumenti di governo del territorio vigenti ed adottati a scala nazionale, regionale, provinciale e comunale.*

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005			
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	<b>00-BG-E-94700</b>			
<b>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</b>		Fg. / di	Comm. N°		
		5 / 66	ST-001		



**Figura 1.a – Strutturazione del Quadro Programmatico**

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		6 / 66			ST-001		

## 2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA AMBIENTALE

Il progetto nel suo complesso si inserisce in un panorama legislativo in forte evoluzione, all'interno del quale giocano un ruolo chiave il **D.Lgs. 152/06 - Attuazione della Delega conferita al Governo per il "riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale"**- e le sue successive modificazioni ed integrazioni (**D.Lgs. n. 284/06**, **D.Lgs. n. 4/08** e **D.Lgs. 128/10**).

Il D.Lgs. 152/06, entrato in vigore il 29 aprile 2006, è stato varato con l'obiettivo di semplificare, razionalizzare e coordinare la legislazione ambientale nei seguenti settori: procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela e gestione delle acque; gestione dei rifiuti e bonifiche; tutela dell'aria e riduzione dell'inquinamento; danno ambientale.

Il testo del Decreto, costituito da 318 articoli e 45 allegati, ha subito un lungo iter istituzionale, al termine del quale il Governo ha recepito tutte le condizioni poste dalle Commissioni parlamentari. Sono state pertanto abrogate le principali norme ambientali precedentemente in vigore, ed in particolare il D.Lgs 22/1997 sui rifiuti e bonifiche, il D.Lgs 152/1999 sulle acque e il D.P.R. 203/1988 in materia di inquinamento atmosferico.

Successivamente, il D. Lgs. n. 152/06 è stato oggetto di numerosi interventi correttivi con l'emanazione, fra gli altri, dei **D.Lgs. n. 284/06**, **D.Lgs. n. 4/08** e del **D.Lgs. n. 128/10** che hanno apportato significative modifiche allo stesso, come specificato al successivo cap. 2.1.

Le principali norme, a carattere nazionale e regionale, di interesse ai fini progettuali sono state riportate in sintesi suddivise per ambiti di competenza:

- Valutazione di Impatto Ambientale,
- Rifiuti,
- Qualità delle acque,
- Qualità dell'aria ed emissioni,
- Emissioni acustiche,
- Vincoli aree protette.

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		7 / 66			ST-001		

## 2.1 Valutazione di impatto ambientale

- Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - La precedente direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ha subito diverse e sostanziali modificazioni, si è ritenuto pertanto opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di una nuova direttiva.
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- D.Lgs. n. 128/2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69."

Il Decreto, entrato in vigore dal 26 agosto 2010, interessa in particolare la Parte I (disposizioni generali), le Parti II (VIA, VAS, IPPC) e V (Aria) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, modificando le procedure per la valutazione di impatto ambientale e per la valutazione ambientale strategica, e disponendo nuove condizioni in materia di inquinamento atmosferico. Viene inoltre inglobata all'interno del Codice ambientale (Parte II - Titolo III bis) la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), con abrogazione del Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59. L'art. 4 stabilisce che le procedure di VAS, VIA ed AIA già avviate potranno concludersi con le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

Il D.Lgs n.128/2010 introduce, fra l'altro, una nuova definizione di "VIA"; con il D.Lgs 4/2008 la valutazione ambientale dei progetti era definita come il "processo" che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, fino alle consultazioni ed al monitoraggio; nella nuova formulazione per "VIA" si intende il "procedimento" mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee a perseguire finalità quali uno sviluppo sostenibile, la tutela degli ecosistemi e delle risorse, nonché un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Si passa dunque da una definizione di tipo descrittivo ad una incentrata sulle finalità della VIA, ma il cambiamento non sembra avere sostanziali riverberi applicativi.

Dal punto di vista operativo, è stata introdotta la modalità di presentazione della documentazione in formato esclusivamente elettronico, sia in fase di verifica di assoggettabilità che in fase di VIA. Non secondarie novità riguardano anche la possibilità, da parte del proponente e dell'autorità competente, di apportare modifiche agli elaborati, ovvero di richiedere integrazioni documentali, a seguito della

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		8 / 66			ST-001		

consultazione del pubblico interessato. Con riguardo al monitoraggio, il D.Lgs n.128/2010 ha sancito che, qualora dai controlli risultino impatti negativi o diversi o significativamente maggiori di quanto previsto, l'autorità competente possa modificare e integrare con ulteriori condizioni il provvedimento di VIA.

- Legge n° 99 del 23 luglio 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 che introduce, all'articolo 27 "Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico" commi 31-35 alcune modifiche alle procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e per le attività di prospezione e ricerca di idrocarburi.
- Legge 27 febbraio 2009, n. 13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente;
- D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 e convertito nella legge n°13 del 27 febbraio 2009.

Tra le principali novità introdotte dal Decreto, si segnalano:

- ✓ l'introduzione di disposizioni mirate alla semplificazione dei procedimenti e al coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale;
- ✓ l'eliminazione del "silenzio-rigetto", per effetto del quale l'Amministrazione competente deve necessariamente concludere la procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) o di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) con provvedimento espresso e motivato;
- ✓ la previsione dell'annullabilità, anziché della nullità, dei provvedimenti conclusivi di procedimenti effettuati senza aver effettuato la procedura di VIA o VAS;
- ✓ l'avvio della procedura di VIA sulla base del progetto definitivo anziché di quello preliminare;
- ✓ un più ampio riconoscimento della discrezionalità delle Regioni e Province Autonome nel disciplinare (compatibilmente con le regole generali del Codice) ulteriori modalità per l'individuazione di progetti, piani e programmi da sottoporre a VIA o VAS;
- ✓ una nuova e più ampia definizione di "impatto ambientale" che ricomprende le alterazioni quali-quantitative sull'ambiente non solo negative ma anche positive che siano conseguenza dell'attuazione di piani, programmi o progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, compresi eventuali malfunzionamenti;

Doc. N°	<b>0119-00DF-LB-30005</b>	Revisioni					
Settore	<b>CREMA (CR)</b>	0					
Area	<b>Concessione RIPALTA (CR)</b>	Doc. N° <b>0119-00DF-LB-30005</b>					
Impianto	<b>ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO</b>	<b>00-BG-E-94700</b>					
<b>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</b>		Fg. / di			Comm. N°		
		9 / 66			ST-001		

- ✓ la precisazione delle competenze statali e regionali per le procedure di autorizzazione (VIA) dei progetti, come riportato nell'Allegato II (progetti di competenza statale) e nell'Allegato III (progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano);
- Decreto 14 maggio 2007, n. 90, Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- DPCM 7 Marzo 2007, "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, recante: "Atti di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di impatto ambientale;
- D.Lgs. 8 novembre 2006 n. 284, che consta di quattro articoli e di alcuni allegati (dal I al VII) alla parte II del decreto, interessa essenzialmente la proroga delle Autorità di bacino nelle more della costituzione dei distretti idrografici, la soppressione dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, e la proroga del termine per l'adeguamento dello Statuto del Consorzio nazionale imballaggi (Conai);
- D.Lgs. del 03 aprile 2006, n. 152, "Norma in materia ambientale" pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 14 aprile 2006;
- D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 2005 - Supplemento Ordinario n. 72;
- Decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica;
- D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale;
- DPR 2 settembre 1999, n. 348 Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere;
- Legge 22 febbraio 1994 n. 146, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee (Legge Comunitaria 1993);
- DPCM 27 dicembre 1988, "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità";
- Legge 8 luglio 1986, n. 349 Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		10 / 66			ST-001		

di danno ambientale;

A livello regionale sono state considerate le seguenti leggi e delibere emanate dalla Regione Lombardia:

- Legge Regionale n. 5 del 02/02/2010: “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”
- Deliberazione della Giunta Regionale, 18 novembre 2009, n. VIII/10564 “Modalità applicative delle disposizioni in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità (art. 7, L.R. n. 20/99 e art. 29, c. 4, d.lgs. n. 152/06)
- D.G. Territorio e Urbanistica, D.D.U.O. 22 maggio 2008 – n. 5307 “*Approvazione dell’elenco e dei formati della documentazione tecnico-amministrativa che il proponente è tenuto a presentare all’autorità competente a corredo dell’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale regionale o di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA ai sensi del D.Lgs. 152/06*”. B.U.R.L. - S.O. n. 24 del 9 Giugno 2008
- D.G.R. 5 febbraio 1999 n. 6/41269, “*Semplificazione delle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale di cui al D.P.R. 12 aprile 1996. Modifica e integrazione della D.G.R. n. 6/39975 del 27 novembre 1998 concernente le modalità organizzative di verifica e di VIA e integrazione della D.G.R. n. 5/40137 del 3 dicembre 1998 concernente gli atti spettanti alla dirigenza della Direzione Generale Urbanistica*”.
- D.G.R. del 20 giugno 1989 n. IV/43984 “*Attuazione del secondo e comma dell’art. 5 del DPCM 10 agosto 1988, n. 377. Istituzione di una specifica Unità Operativa Organica ed approvazione della procedura per la raccolta e la valutazione dei progetti per i quali è prevista la pronuncia di compatibilità ambientale*”. (esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 4473/7734 del 11 luglio 1989).

*L’intervento in oggetto, rientrando tra i progetti di cui all’Allegato II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. – punto 17: “Stoccaggio di gas combustibile e di CO<sub>2</sub> in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi” – è sottoposto a procedura di VIA in sede statale.*

Doc. N°	<b>0119-00DF-LB-30005</b>	Revisioni					
Settore	<b>CREMA (CR)</b>	0					
Area	<b>Concessione RIPALTA (CR)</b>	Doc. N° <b>0119-00DF-LB-30005</b>					
Impianto	<b>ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO</b>	<b>00-BG-E-94700</b>					
<b>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</b>		Fg. / di			Comm. N°		
		11 / 66			ST-001		

## 2.2 Rifiuti

L'attuale riferimento normativo per la gestione dei rifiuti e la bonifica di siti contaminati è costituito dal citato D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.

La Parte IV del decreto "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" regola rispettivamente la gestione dei rifiuti (artt. 177-238) e la bonifica di siti potenzialmente inquinati (artt. 239-266).

In relazione alla tipologia prevalente di rifiuti da gestire, si evidenzia il più specifico Dlgs 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/Ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/Ce) che stabilisce le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti delle attività estrattive. Ai sensi dell'art.3 della presente legge si definiscono rifiuti di estrazione: "rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave.." All'art.5 viene disposto che l'operatore elabori un piano di gestione dei rifiuti di estrazione per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile e all'art. 7 si definiscono le procedure relative alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'autorità competente mediante apposita conferenza di servizi.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 152/06 e s.m.i. vengono abrogati vari decreti, mentre restano in vigore, sino ad emanazione di successivi nuovi decreti, i seguenti:

- DM del 05/02/1998, modificato dal DM 05/04/2006, n. 186.
- DM del 11/03/1998, n. 141 "Regolamento recante le norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica".
- DM 01/04/1998, n. 148, "Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".
- DM 01/04/1998, n. 145 "Regolamento di definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione rifiuti).
- D.Lgs 13/01/2003, n. 36, "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2003, n. 59, S.O.
- DM 27/09/2010 – "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005" – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 01/12/2010.

Si segnala altresì:

- Decreto 15 febbraio 2010 Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009,

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		12 / 66			ST-001		

recante: "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 (SISTRI)

- Decreto 27 aprile 2010 Modifiche al Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud)

A livello regionale è stata approvata la L.R. 26/2003 e smi che disciplina la gestione dei rifiuti, l'energia, l'utilizzo del sottosuolo e delle risorse idriche. L'art. 22 stabilisce che al fine di incrementare il recupero di materia di rifiuti e di contenerne la produzione e la pericolosità, la Regione e le province promuovono azioni e stipulano convenzioni con il settore della produzione e della distribuzione e con le camere di commercio per lo sviluppo della borsa telematica del rifiuto.

E' previsto inoltre che la Regione, gli enti locali e i gestori dei servizi provvedano all'approvvigionamento di beni attraverso prodotti provenienti dal mercato del riciclaggio per una quota non inferiore al 35 % del fabbisogno annuo.

La Legge Regionale n. 12 del 12.07.2007 modifica la L.R. 26/2003, introducendo l'articolo 20 relativo ai piani provinciali di gestione dei rifiuti, che devono essere elaborati secondo logiche di autosufficienza territoriale in merito allo smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani. Ulteriori modifiche riguardano gli obiettivi di riciclo e recupero, le funzioni della regione e delle province, piani provinciali di gestione dei rifiuti e per le emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente.

*I rifiuti prodotti durante l'esercizio in sovrappressione delle infrastrutture della Concessione e la realizzazione ed esercizio del nuovo impianto di trattamento gas e degli interventi ad esso complementari, saranno gestiti secondo la normativa vigente, con particolare riguardo alle procedure autorizzative preliminari, alla redazione del piano di gestione rifiuti ai sensi del D.Lgs 117/08 ed alle prescrizioni di cui al punto E.5 dell'AIA (Regione Lombardia, Decreto n. 5262 del 22/05/2007).*

### 2.3 Qualità delle acque superficiali e disciplina degli scarichi

Il già citato D.Lgs. n. 152/06 "Norma in materia ambientale" e s.m.i., rappresenta l'attuale testo di riferimento normativo nazionale.

In particolare è di interesse la Parte III (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche). In essa, relativamente agli scarichi, si prevede che questi siano tutti preventivamente autorizzati, a meno che non vi sia una diversa disposizione regionale:

- dalla Provincia, gli scarichi in acque superficiali;

Doc. N°	<b>0119-00DF-LB-30005</b>	Revisioni					
Settore	<b>CREMA (CR)</b>	0					
Area	<b>Concessione RIPALTA (CR)</b>	Doc. N° <b>0119-00DF-LB-30005</b>					
Impianto	<b>ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO</b>	<b>00-BG-E-94700</b>					
<b>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</b>		Fg. / di			Comm. N°		
		13 / 66			ST-001		

- dall'autorità d'ambito, quelli in pubblica fognatura.

Relativamente agli scarichi, il nuovo Codice ambientale abroga tre precedenti testi di riferimento: il D.Lgs. n. 152/99, il DM 367/03 e la Legge n. 36/94 (Legge Galli).

In attuazione di quanto disposto ex art.75 comma 4 del D.Lgs.152/06 è stato redatto il DM 131/08 *“Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

*Ai sensi dell'articolo 2 del predetto decreto, “..entro trenta giorni dalla pubblicazione del regolamento le regioni, sentite le Autorità di Bacino, identificano, nell'ambito del territorio di propria competenza, le acque superficiali appartenenti alle diverse categorie di fiume, lago, acqua marino-costiera e acqua di transizione, definendone i tipi sulla base dei criteri tecnici di cui all'allegato 1, sezione A. ed entro i successivi trenta giorni le regioni individuano i corpi idrici sulla base dei criteri riportati nell'allegato 1, sezione B per ciascuna classe di tipo, tenendo conto dell'analisi delle pressioni e degli impatti effettuata secondo la metodologia di cui allo stesso allegato, sezione C. “*

Il Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30 Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.(GU n. 79 del 4-4-2009), così come recita l'art.1, *“definisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee, quali:*

- criteri per l'identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei;*
- standard di qualità per alcuni parametri e valori soglia per altri parametri necessari alla valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee;*
- criteri per individuare e per invertire le tendenze significative e durature all'aumento dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per dette inversioni di tendenza;*
- criteri per la classificazione dello stato quantitativo;*
- modalità per la definizione dei programmi di monitoraggio quali-quantitativo. “ e in particolare, all'art.7 individua specifiche “Misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee” demandando ampi poteri di regolamentazione e controllo alle regioni.*

Infine, si segnalano le seguenti norme che hanno modificato e/o integrato il D.Lgs. 152/06:

- la Legge 25 febbraio 2010, n. 36 che modifica la disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue della parte terza del D.Lgs. 152/2006;
- il D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219: *“Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE,*

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		14 / 66			ST-001		

specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque". Il D.Lgs., in vigore dal 4 gennaio 2011, ha modificato parte del Capo I e dell'Allegato I della Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

- DM (MATTM) n. 56/09 :” Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo». Il DM sostituisce l'Allegato 1 della parte Terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- DM (MATTM) n. 260/10:”Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo”;

A livello regionale vigono invece le seguenti disposizioni normative:

- Regolamento Regionale 24/03/2006, n. 3, “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”. (BURL del 28 marzo 2006 n. 13);
- Regolamento Regionale. 24/03/2006, n. 4, “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”. (BURL del 28 marzo 2006 n. 13);

## 2.4 Qualità dell’aria, dell’ambiente ed emissioni in atmosfera

### Livello comunitario

La direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/50/CE (GUUE 11 giugno 2008 n. L 152) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa stabilisce all'art. punto 18 che “..si terrà pienamente conto degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente previsti nella presente direttiva quando vengono concesse autorizzazioni per attività industriali a norma della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento”.

### Livello nazionale

- D.Lgs. 155/10 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2010. A decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo (30

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		15 / 66			ST-001		

settembre 2010) sono abrogati, tra gli altri: il D.Lgs n. 351/99, il DPCM n.30/83 ed il decreto del Ministro dell'ambiente 2 aprile 2002, n. 60;

- Decisione 28 settembre 2009, n. 7390 Decisione relativa alla notifica, da parte dell'Italia, della deroga all'obbligo di applicare i valori limite per il PM10 in 67 zone considerate per la qualità dell'aria;
- D.Lgs n. 51 del 7 marzo 2008 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, in attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE", disciplina lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto;
- D.Lgs 152/06, e s.m.i. "Norma in materia ambientale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006. Di particolare interesse è la Parte V (*Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*) al Titolo I (*Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività*) ed i relativi allegati tecnici.

#### *Livello regionale*

- D.G.R. n. 7/6501 del 19/10/2001: "Nuova zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'area ambiente" e s.m.i.;..
- L.R. 11/12/2006, n. 24, "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente". (B.U. 13 dicembre 2006 n. 50);
- D.G.R. n. 5290 del 02/08/2007: "Suddivisione del territorio regionale in zone ed agglomerati per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'area ambiente e ottimizzazione della rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico (L.R. 24/2006) – Revoca degli allegati A), B), D), della D.G.R. 6501/01 (ad eccezione dell'allegato C) e della D.G.R. 11485/02".

## **2.5 Emissioni acustiche**

#### *Livello comunitario*

- Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/06/2006, relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale;

#### *Livello nazionale*

- D.Lgs. 194 /2005 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale";
- Decreto Legislativo n. 262 del 04/09/02 in attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- DM 16.03.98, "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico",

Doc. N°	<b>0119-00DF-LB-30005</b>	Revisioni					
Settore	<b>CREMA (CR)</b>	0					
Area	<b>Concessione RIPALTA (CR)</b>	Doc. N° <b>0119-00DF-LB-30005</b>					
Impianto	<b>ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO</b>	<b>00-BG-E-94700</b>					
<b>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</b>		Fg. / di			Comm. N°		
		16 / 66			ST-001		

emanato in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 1, lettera c) della Legge 447/95;

- DPCM 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", che stabilisce i valori limite di emissione e di immissione per ciascuna classe di destinazione d'uso del territorio, definita dallo stesso Decreto e, precedentemente, dal DPCM 1 marzo 1991;
- DM del 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";
- Legge 26 ottobre 1995, n° 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico e demanda all'entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione la fissazione dei livelli sonori ammissibili per tipologie di fonte emittente, adottando, in via transitoria, le disposizioni contenute nel DPCM dell'1 marzo 1991;
- DPCM 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e ss.mm.ii. introdotte con l'art. 9 del DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

#### *Livello regionale*

- L.R. 10/08/2001, n. 13, "Norme in materia di inquinamento acustico". (B.U.R.L.13 agosto 2001, n. 33, 1° suppl. ord.).
- DGR 16 Novembre 2001 n.7 6906 - Piano di risanamento acustico
- DGR 2 Luglio 2002 n. VII-9776 - Criteri tecnici di dettaglio per la classificazione acustica del territorio comunale
- DGR VII/8313 seduta del 08/03/02 Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico"
- Allegato DGR n.VII/8313 - Approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico." (B.U.R.L n° 12 del 18/03/02)
- DGR 13/12/2002-n°VII-11582-Linee guida per la redazione della relazione biennale sullo stato acustico del Comune.(B.U.R. Lombardia n. 53 del 3/12/02)

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		17 / 66			ST-001		

## 2.6 Vincoli aree protette

Si riporta di seguito un elenco della legislazione di interesse nella valutazione dei sistemi naturalistici a livello comunitario, nazionale e regionale.

### *Livello comunitario/nazionale*

- Direttiva 2009/147/CE “Conservazione degli uccelli selvatici”, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE “Direttiva Uccelli”;
- Direttiva 97/62/CE “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” e s.m.i.;
- Legge 394/91 “Legge quadro sulle aree protette” - testo coordinato (aggiornato al D.L. 262/2006);
- Legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- DPR 8 settembre 1997, n° 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 43/92/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e s.m.i.;
- D.M. 3/4/2000 “Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE”;
- D.M. 3/9/2002 “Linee guida per la gestione dei siti Rete Natura 2000”;
- D.P.R. n. 120/2003 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 357/1997, concernente attuazione della DIR 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche”;
- D.M. del 25 marzo 2005 “Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) per la regione biogeografica mediterranea, ai sensi della direttiva 92/43/CEE”;
- D.M. del 19 giugno 2009 “Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE”;
- D.M. del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ed a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”.
- Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

### *Livello regionale*

- D.G.R. 18/07/2007 n. 8/5119, “Rete Natura 2000: determinazioni relative all’avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con D.G.R. 3624/06 e 4197/07 ed individuazione dei relativi enti gestori”.

Doc. N°	<b>0119-00DF-LB-30005</b>	Revisioni					
Settore	<b>CREMA (CR)</b>	0					
Area	<b>Concessione RIPALTA (CR)</b>	Doc. N° <b>0119-00DF-LB-30005</b>					
Impianto	<b>ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO</b>	<b>00-BG-E-94700</b>					
<b>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</b>		Fg. / di			Comm. N°		
		18 / 66			ST-001		

- L.R. 16/07/2007, n. 16, “Testo unico in materia di istituzione di parchi”; abroga e sostituisce la L.R. n. 24/90.
- L.R. 11/03/2005 , n. 12, “Legge per il governo del territorio”.
- L.R. 08/02/2005, n. 6, “Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2005”.
- L.R. 28/10/2004, n. 27, “Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale”.
- D.G.R. 15/10/2004 n. 7/19018, “Procedure per l’applicazione della valutazione di incidenza alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/4009/CEE, contestuale presa d’atto della avvenuta classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei relativi soggetti gestori”.
- D.G.R. 8/8/2003 n. 7/14106, “Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l’applicazione della valutazione di incidenza “L’allegato A contenente l’elenco dei SIC inseriti in aree protette e dei rispettivi enti gestori è stato rettificato con D. G.R. 30/07/2004 n, 7/18454”.
- L.R. 28/02/2000, n. 11, “Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette”.
- L.R. 14/02/1994, n. 4 “Modifiche all’allegato A) della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 in materia di aree regionali protette”.
- L.R. 30/11/1983, n. 86, “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”. e successive modifiche ed integrazioni.
- Parco Regionale del Serio, istituito con Delibera 1/6/1985, n.70 ed aggiornato con la terza variante parziale approvata con DGR n.8/7369 del 28 maggio 2008.

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		19 / 66			ST-001		

### 3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA ENERGETICA

Dall'analisi del contesto generale entro il quale si colloca l'intervento in oggetto, emergono alcune importanti considerazioni:

- Dal punto di vista energetico, il nostro paese appare in stretta dipendenza dai Paesi fornitori di idrocarburi e di gas naturale esterni all'Unione Europea.
- I vari soggetti economici-istituzionali, predisponendo una serie di iniziative in materia energetica, hanno dato forma ad un articolato sistema normativo di programmazione e pianificazione strategica. La valorizzazione delle risorse di idrocarburi si colloca in questo contesto quale obiettivo centrale, così come ribadito ai sensi della Decisione 1230/2003/CE. che ha adottato un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: "Energia intelligente — Europa" (2003-2006).
- Elementi di significativa importanza che hanno caratterizzato negli ultimi anni il quadro normativo del settore gas sono stati la liberalizzazione del mercato a livello nazionale e comunitario (avviata dalla Direttiva 98/30/CE, recepita in Italia con il D. Lgs. n.164/00 – Decreto Letta) e l'istituzione, ai sensi della legge 481/95, dell'Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas.
- La possibilità di stoccare il gas rappresenta una strategia di notevole efficacia per l'ottimizzazione delle immissioni in rete ed indirettamente per una migliore gestione economica del settore. Il tutto ancora più evidente alla luce della possibilità di attivare una "procedura di emergenza climatica" per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli, prevista ai sensi del D.M 25/06/2004 – Ministero delle Attività Produttive (la Procedura di emergenza climatica viene attivata ogni qualvolta il confronto sistematico tra le previsioni relative alla disponibilità e quelle relative al fabbisogno di gas evidenzino un deficit di bilancio giornaliero ed orario causato da eventi climatici sfavorevoli).
- L'intera disciplina normativa relativa al settore energetico è stata riordinata attraverso la promulgazione della legge 239/04.

#### 3.1 Riferimenti normativi comunitari

Dall'analisi della normativa comunitaria emerge un'evidente connessione tra le politiche di sostenibilità ambientale e le politiche energetiche.

Il ruolo strategico che assume la politica energetica è legato da un lato alle sue potenzialità economiche, dall'altro al fatto che i settori dell'energia e dei trasporti sono i principali responsabili delle emissioni di gas a effetto serra. A questo si aggiunge il fatto che l'UE è sempre più dipendente dalle importazioni di energia da paesi terzi, con conseguenti rischi economici, sociali e politici; per questo intende ridurre questa dipendenza e migliorare la

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		20 / 66			ST-001		

sicurezza dell'approvvigionamento attraverso la riduzione della domanda di energia e la promozione di altre forme di energia sostenibile.

Il Quinto Programma Comunitario di azione ambientale dell'UE e più recentemente il Sesto Programma (VI EAP) - Decisione n. 1600/2002/CE del 22/07/02, hanno dato il via ad una serie di politiche ambientali innovative, mirate a raggiungere uno sviluppo sostenibile e durevole, basate sui principi di prevenzione e di protezione ambientale integrata.

Di seguito sono illustrati i principali riferimenti normativi comunitari:

***Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE -***

La direttiva, pubblicata sulla GU UE n° 211 del 14.8.2009 individua le norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale.

Essa definisce le norme relative all'organizzazione (art 8 capo II norme tecniche e caratteristiche degli impianti) e al funzionamento del settore del gas naturale, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale (art.4 capo II) nonché la gestione dei sistemi (artt.33 e 36 capo VII).

***Direttiva 2004/67/CE, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale***

La presente direttiva, pubblicata sulla G.U. U.E. n. L 127 del 29/04/2004, stabilisce misure per garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Tale misura contribuisce inoltre al corretto funzionamento del mercato interno del gas. Essa prevede un quadro comune entro il quale gli Stati membri definiscono politiche di sicurezza dell'approvvigionamento generali, trasparenti e non discriminatorie, compatibili con le esigenze di un mercato interno concorrenziale del gas, precisano i ruoli generali e le responsabilità dei diversi soggetti di mercato e attuano procedure specifiche non discriminatorie per tutelare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

***Direttiva 96/61/CE sulla Prevenzione e Riduzione Integrata dell'Inquinamento (IPPC)***

Questa direttiva comporta una semplificazione procedurale e amministrativa e introduce un rivoluzionario approccio per prevenire e ridurre alla fonte l'inquinamento delle varie matrici ambientali, sulla base di un'analisi complessiva di processi, consumi ed impatti e della conseguente individuazione delle *Best Available Techniques* (BAT).

Il controllo "successivo", ha comportato per le Istituzioni Pubbliche competenti un maggior carico di responsabilità nell'esercizio delle tradizionali funzioni di vigilanza e ispezione che sono ormai anch'esse da sviluppare secondo i principi di prevenzione e approccio integrato. Da qui la necessità di pianificare i controlli, in un'ottica di integrazione

Doc. N°	<b>0119-00DF-LB-30005</b>	Revisioni					
Settore	<b>CREMA (CR)</b>	0					
Area	<b>Concessione RIPALTA (CR)</b>	Doc. N° <b>0119-00DF-LB-30005</b>					
Impianto	<b>ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO</b>	<b>00-BG-E-94700</b>					
<b>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</b>		Fg. / di			Comm. N°		
		21 / 66			ST-001		

interdisciplinare ed intersettoriale, riferendoli ai comparti produttivi più significativi nelle diverse aree territoriali.

Assume infine nuova centralità il tema dell'informazione ambientale, del diritto del pubblico ad accedervi (in forma individuale e/o associata) ed in generale dei rapporti con il cittadino; questi temi sono ormai parte fondamentale delle politiche ambientali europee e dei loro strumenti di attuazione sulla strada del riconoscimento del "diritto di cittadinanza ambientale".

### ***Nuovo Programma Pluriennale per le Azioni nel Settore dell'energia "Energia intelligente per l'Europa"***

Tale programma ha messo in atto le linee direttrici tracciate nel libro verde sulla strategia europea di sicurezza e garanzia per l'approvvigionamento energetico: lottare contro il cambiamento climatico e stimolare la competitività delle imprese dell'UE.

Questo programma garantisce continuità all'azione europea sviluppata nell'ambito del precedente programma quadro sull'energia relativo al periodo 1998-2002 e mirava a sostenere finanziariamente le iniziative locali, regionali e nazionali nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica, degli aspetti energetici, del trasporto e della promozione internazionale.

### ***Libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico***

Segnala la preoccupante dipendenza delle importazioni di gas da fonti esterne all'Unione europea. Più del 40% del nostro consumo di gas naturale è importato e secondo le previsioni questa dipendenza potrebbe raggiungere il 70% nel 2020. In un mercato europeo del gas in transizione, l'organizzazione della sicurezza dell'approvvigionamento non può essere affidata unicamente ad un operatore sul mercato.

Gli Stati membri hanno l'obbligo di definire i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti del mercato in materia di sicurezza dell'approvvigionamento.

*Gli interventi in progetto interessanti le infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccaggio risultano in sintonia con lo spirito ed i dettami delle direttive europee analizzate.*

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		22 / 66			ST-001		

### 3.2 Riferimenti normativi nazionali

#### ***Il Piano Energetico Nazionale (PEN)***

Il Piano Energetico Nazionale (PEN), approvato dal Governo il 10/08/88 e s.m.i., individua gli obiettivi da perseguire al fine di soddisfare le esigenze energetiche del Paese. Gli scenari previsti da tale Piano evidenziano una marcata debolezza del sistema energetico italiano.

Per far fronte a tale situazione nel lungo periodo il PEN ha previsto una serie di azioni che concorrono alla determinazione della politica energetica nazionale:

- ✓ risparmio di energia da perseguire essenzialmente tramite la razionalizzazione del suo uso;
- ✓ protezione dell'ambiente tramite la creazione di condizioni che consentano di minimizzare l'impiego di energia, materie prime e risorse, riducendo il rilascio nell'ambiente di emissioni e rifiuti;
- ✓ sviluppo e ricerca nel settore delle fonti rinnovabili, per la riduzione della vulnerabilità energetica del paese;
- ✓ diversificazione delle fonti e delle provenienze geopolitiche, in modo da limitare la dipendenza da altri paesi;
- ✓ incremento della competitività del sistema produttivo, considerata necessaria per poter contenere i consumi senza deprimere lo sviluppo.

Se considerati nel loro complesso, questi criteri divengono prioritari al fine di limitare la dipendenza energetica da altri paesi, attualmente maggiore dell'80%, comprendendo sia l'energia elettrica che il fabbisogno di idrocarburi.

Nel luglio 2008 si è avviato un tavolo di concertazione ed una conferenza energetica per definire una strategia in materia, e affidare al Parlamento l'approvazione di un nuovo Piano energetico nazionale, circa vent'anni dopo l'entrata in vigore del citato Piano.

*L' esercizio in sovrappressione della Concessione Ripalta Stoccaggio e l'incremento della capacità erogativa di punta risultano coerenti con il Piano Energetico Nazionale, soprattutto per quel che riguarda l'obiettivo di incentivare l'impiego di fonti combustibili a basse emissioni.*

#### ***Patto per l'Energia e l'Ambiente***

Il Patto, sottoscritto nel corso della "Conferenza Nazionale sull'Energia e l'Ambiente", avvenuta a Roma nel periodo 25 – 28 novembre 1988, individua sei indirizzi prioritari per inquadrare il percorso attuativo delle politiche energetiche:

- ✓ cooperazione internazionale;
- ✓ apertura della concorrenza del mercato energetico;
- ✓ coesione sociale;

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		23 / 66			ST-001		

- ✓ concertazione;
- ✓ competitività, qualità, innovazione e sicurezza.

Il Governo e le Regioni si impegnano a istituire un fondo nazionale e fondi regionali per le energie rinnovabili e la protezione del clima, le risorse devono giungere sia dalla "Carbon Tax", attualmente non più in vigore, sia da impegni annuali predisposti all'interno delle leggi finanziarie.

In particolare, il Governo Italiano, in un'ottica di sviluppo del Paese, e tenuto conto degli importanti contributi forniti dalle singole sessioni della Conferenza Nazionale Energia e Ambiente, ha adottato o ha in corso una serie di iniziative in materia di politica energetica ed ambientale, di cui le principali sono:

- ✓ il riassetto del settore elettrico;
- ✓ la delibera CIPE sul Protocollo di Kyoto;
- ✓ l'attuazione del decreto legislativo 112/98 (Bassanini);
- ✓ la firma del Patto per l'energia e l'ambiente.

Si riportano inoltre i seguenti riferimenti:

- Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
- DM 21/12/2007 Revisione e aggiornamento dei D.M. 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
- DM 20/07/2004 Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e ss.mm.ii..

### 3.2.1 Il settore del gas e la relativa normativa

***Il Mercato del Gas (D. Lgs. n. 164 del 23/05/2000 – Decreto Letta) - testo coordinato, aggiornato al D. Lgs. n. 93 del 01/06/2011)***

Il mercato del gas in Italia si articola in quattro fasi fondamentali:

- ✓ *approvvigionamento*, (produzione ed importazione);
- ✓ *trasporto*, dal luogo di produzione o dai campi di stoccaggio alle reti di distribuzione;
- ✓ *stoccaggio e dispacciamento*: "conservazione" del gas destinato ad essere consumato in altri momenti dell'anno e la regolazione della rete di trasporto e distribuzione finalizzata a un corretto equilibrio fra domanda e offerta;

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		24 / 66			ST-001		

- ✓ *distribuzione*, divisa in: *grande distribuzione* (a grossi utilizzatori e aziende distributrici) e *distribuzione locale* (a piccoli utenti finali privati e imprese locali);

Il Decreto Letta segna l'avvio della liberalizzazione del mercato del gas, secondo le seguenti linee guida:

- ✓ creazione di regole finalizzate a garantire per la fornitura del gas la qualità e la sicurezza proprie dei servizi di pubblica utilità;
- ✓ incentivazione all'uso ottimale delle infrastrutture disponibili;
- ✓ incentivazione alla costruzione di nuove infrastrutture utili alla diffusione e al corretto impiego del gas sull'intero territorio nazionale;
- ✓ eliminazione di discriminazioni fra i diversi operatori del settore.

In sintesi, per quanto attiene in particolare l'attività di *stoccaggio del gas naturale in unità geologiche profonde* – normata al Titolo IV dagli articoli 11 (Attività di stoccaggio), 12 (Disciplina delle attività di stoccaggio) e 13 (Norme tecniche sullo stoccaggio ed estensione delle capacità di stoccaggio) – il Decreto ne modifica la disciplina svincolandola da quella di coltivazione (l'attività di stoccaggio viene svolta sulla base di concessioni ventennali separate dalle concessioni di coltivazione) e separandola contabilmente dall'attività di trasporto.

Inoltre, il Decreto (comprensivo della modifica apportata tramite il Decreto 29 marzo 2012 "Norme in materia di stoccaggio strategico di gas naturale") regola dettagliatamente le tre funzioni cruciali cui lo stoccaggio assolve nel sistema gas:

- ✓ stoccaggio di modulazione, finalizzato a soddisfare le esigenze: di modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi dei soggetti che svolgono attività di vendita del gas naturale (in particolare, il servizio di stoccaggio di modulazione consiste nel ricevere il gas dai clienti attraverso la rete nazionale di trasporto, nell'iniettare lo stesso gas nei giacimenti di stoccaggio e, successivamente, erogarlo secondo le esigenze degli stessi clienti);
- ✓ stoccaggio minerario, finalizzato ad assicurare ai produttori nazionali di gas una flessibilità di fornitura pari a quella dei contratti di importazione, tenendo altresì conto dei rischi tecnici di arresto della produzione;
- ✓ stoccaggio strategico, finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema gas.

### **Legge n. 273/02 - Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza**

La legge 273/03 all'art. 27 "Potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale", prevede la possibilità di finanziare la realizzazione e/o il potenziamento di infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale da Paesi esteri.

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		25 / 66			ST-001		

**Legge n.239/04 - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle vigenti disposizioni in materia di energia**

La legge 239/04 di riordino del settore energetico, modifica il quadro normativo di riferimento delineato dai decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie sull'apertura dei mercati (il D.Lgs. n. 79/1999 per l'energia elettrica ed il D.Lgs. n. 164/2000 per il gas), secondo alcune linee di intervento:

- ✓ la ripartizione delle competenze dello Stato e delle Regioni,
- ✓ il completamento della liberalizzazione dei mercati energetici
- ✓ l'incremento dell'efficienza del mercato interno, attraverso procedure di
- ✓ semplificazione e interventi di riorganizzazione del settore;
- ✓ una più incisiva diversificazione delle fonti energetiche.

Relativamente alla normativa attinente al settore del gas naturale, i compiti attribuiti allo Stato, sono:

- ✓ l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigasificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi strategici;
- ✓ le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;
- ✓ l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale;

Di particolare interesse per il presente studio è il comma 17, riferito ai soggetti che investono tra l'altro nella realizzazione di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti, che possono richiedere un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi.

**Legge 18 aprile 2005, n° 62 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee". Legge comunitaria 2004**

La legge 62/05 è finalizzata a dare attuazione alle Direttive 2003/55/CE e 2004/67/CE, ed in particolare a completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale ed a garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento dello stesso.

**Legge 23 luglio 2009, n. 99: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. (GU n. 176 del 31-7-2009 - Suppl. Ordinario n.136).** Il provvedimento normativo, che riguarda una molteplicità di ambiti contiene alcune indicazioni che riguardano il settore gas ovvero l'art.30 che riguarda le misure per l'efficienza nel settore energetico e l'articolo 38 inerente le innovazioni tecnologiche nel settore energetico;

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		26 / 66			ST-001		

**Legge 3 agosto 2009, n. 102: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali"(GU n. 179 del 04-08-2009 - Suppl. Ordinario n.140).**

Di particolare interesse quanto riportato all'art. 3 "Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie", comma 3: "Al fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:.....(omissis)..... c) promuove, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l'offerta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture".

**Decreti (D.M.) del Ministero delle Attività Produttive (MAP), ora Ministero dello Sviluppo Economico (MSE), in merito allo stoccaggio di gas naturale.**

Le previsioni di crescita della domanda di gas in Italia rendono opportuno provvedere allo sviluppo della capacità di stoccaggio e assicurare al sistema gas italiano idonei margini di sicurezza a fronte di eventuali interruzioni e o riduzioni delle forniture dall'estero. La prospettiva di crescenti forniture da paesi extracomunitari e l'obbligo di stoccaggio strategico previsto dal decreto Letta (D.Lgs. 164/00) contribuiscono inoltre a rendere necessaria capacità di stoccaggio addizionale.

Le modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo ed il relativo disciplinare tipo sono normate dal **D.M. del 21 gennaio 2011** (GU n. 26 del 2 febbraio 2011), mentre le procedure operative di attuazione dal successivo Decreto Direttoriale della Direzione Generale delle risorse minerarie ed energetiche del 4 febbraio 2011 ("Procedure operative di attuazione del decreto 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto 21 gennaio 2011")

Con l'entrata in vigore del DM 21 gennaio 2011 sono abrogati:

- ✓ il D.M. del Ministero delle Attività Produttive del 26 agosto 2005 (GU n. 222 del 23 settembre 2005), "Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo, approvazione del relativo disciplinare tipo nel quale sono previste le modalità di attuazione delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti e sostituisce il disciplinare tipo approvato con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il 28 luglio 1975";
- ✓ il D.M. del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 2001 (GU n. 97 del 27 aprile 2001), "Criteri per la conversione in stoccaggio di giacimenti in fase di avanzata coltivazione";

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		27 / 66			ST-001		

- ✓ il D.M. del Ministero delle attività produttive del 3 novembre 2005 (GU n. 272 del 22 novembre 2005).

Per l'intervento proposto, riveste particolare interesse l'articolo 13 "Ampliamento della capacità di stoccaggio" del soprarichiamato Decreto Direttoriale del 4 febbraio 2011, il quale al comma 1 recita: " *L'ampliamento della capacità di stoccaggio in una concessione vigente può essere realizzato mediante: .. (omissis) .. incremento della pressione massima di stoccaggio, fissata nel decreto di conferimento, oltre la pressione statica di fondo del giacimento. L'ampliamento e' soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Ministero, d'intesa con la regione interessata, previo parere dell'ufficio territoriale competente e della CIRM, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 334/1999 e sue modifiche e integrazioni, e dal decreto ministeriale 9 agosto 2000, nonché verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA secondo quanto previsto dall'art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006 e sue modifiche e integrazioni, e conclusione dell'eventuale successiva procedura di VIA condotta ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 152/2006.*

*La richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA e' presentata al Ministero dell'ambiente contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 3. ... (omissis).*

Tra i Decreti Ministeriali di interesse per l'attività di stoccaggio gas in sottterraneo, si ricordano inoltre:

- il **D.M. 09/05/01** "Determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalità per la comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico e di modulazione";
- il **D.M. 26/09/01** "Modalità di determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico, disposizioni per la gestione di eventuali emergenze nella gestione del sistema gas". Altro aspetto che viene disciplinato dal presente decreto riguarda l'attività di importazione che è assoggettata ad obblighi differenti a seconda della provenienza del gas acquistato;
- il **D.M. 29/11/02** definisce "Criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'art. 4, comma 5, e dall'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 164/2000, rispettivamente per rilievi geofisici condotti dai titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione per idrocarburi e per accertamenti minerari riguardanti lo stoccaggio di gas naturale";
- il **D.M. 23/03/2005** "Semplificazione adempimenti amministrativi settore gas naturale", recependo le modalità previste dalla vigente normativa in merito, prevede alcune semplificazioni per il settore del gas naturale;

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		28 / 66			ST-001		

- il **D.M. 12/12/2005** “Approvazione dell'aggiornamento della procedura di emergenza climatica per il sistema del gas naturale”. Tale provvedimento approva la nuova procedura aggiornata per gestire eventuali situazioni di emergenza del sistema del gas dovute a fatti climatici che possono presentarsi anche in prospettiva nel corso dell'inverno;
- la **Delibera n. 71/06 – Autorità per l'energia elettrica e il gas**. Il presente provvedimento contiene disposizioni transitorie e urgenti in materia di corrispettivi per il bilanciamento e la reintegrazione degli stoccaggi di cui all'articolo 15, comma 2, della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21/06/05, n. 119/05;
- il **Decreto 29 marzo 2012 “Norme in materia di stoccaggio strategico di gas naturale”** in merito alla riduzione del volume destinato a stoccaggio strategico (a partire dall'anno contrattuale di stoccaggio 2012-13 tale riduzione sarà nella misura di  $500 \cdot 10^6 \text{ Sm}^3$ )

*Ai fini del presente studio si può concludere come dall'esame dei decreti ministeriali e della disciplina normativa relativa allo stoccaggio di gas naturale non si evidenzino elementi ostativi alla realizzazione degli interventi oggetto del presente SIA.*

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		29 / 66			ST-001		

### 3.3 Riferimenti normativi regionali

**Il Piano d'Azione per l'Energia (PAE):** strumento attuativo del Programma Energetico Regionale (**PER**) è stato approvato con D.G.R. n. 12467 del 21 marzo 2003“, al fine di applicare a livello locale le linee di indirizzo prescritte a livello nazionale. Esso definisce gli obiettivi di sviluppo del sistema energetico regionale, in linea con la politica di adesione al Protocollo di Kyoto.

Il Programma Regionale di Sviluppo della VII Legislatura ed il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale (DPEFR) hanno stabilito la predisposizione e l'approvazione del PER precisando come debbano venire perseguiti gli obiettivi dell'incremento nell'uso delle fonti rinnovabili, della diffusione degli impianti di cogenerazione, specie se alimentati a biomasse, e del teleriscaldamento.

Il PER nel declinare i contenuti indicati dal DPEFR del 2000, delinea il quadro della situazione energetica in Lombardia, ne descrive l'evoluzione considerata più probabile nel prossimo decennio ed espone le "linee programmatiche" della Regione Lombardia in relazione agli obiettivi di riferimento, descrivendo gli strumenti d'attuazione prescelti.

Il PER, delineando scenari, obiettivi e strumenti attuativi fino al 2010, con l'intento principale di ridurre il costo economico e ambientale dell'energia per il sistema lombardo, nasce con determinati contenuti e con l'intesa che esso dovrà venire aggiornato, su base annuale, in relazione all'evolversi della situazione di riferimento esterna, soggetta a costante monitoraggio e sulla base dei contributi derivanti dal confronto "permanente" con gli operatori del settore energetico.

Il Programma Energetico Regionale rappresenta uno strumento finalizzato a supportare la Regione Lombardia nella sua azione di governo locale tendente a ridurre il costo, economico ed ambientale, dell'energia per il sistema lombardo, con le sue attività produttive ed i suoi cittadini.

Gli obiettivi strategici dell'azione regionale, così come individuati dal Programma Regionale di Sviluppo della VII Legislatura, sono infatti i seguenti:

- ✓ ridurre i costi dell'energia per le imprese e le famiglie;
- ✓ ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti;
- ✓ promuovere la crescita competitiva dell'industria delle nuove tecnologie energetiche;
- ✓ incrementare l'occupazione a livello locale, quale diretta conseguenza della politica energetica;
- ✓ tutelare i consumatori più deboli e vulnerabili.

Il Piano d'azione per l'energia, e il suo aggiornamento del 2008 che non sostituisce del tutto la prima versione, contiene nuovi indirizzi di politica energetica regionale collegati ad un insieme di misure e azioni da effettuare nel breve e medio periodo. Il documento è

Doc. N°	<b>0119-00DF-LB-30005</b>	Revisioni					
Settore	<b>CREMA (CR)</b>	0					
Area	<b>Concessione RIPALTA (CR)</b>	Doc. N° <b>0119-00DF-LB-30005</b>					
Impianto	<b>ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO</b>	<b>00-BG-E-94700</b>					
<b>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</b>		Fg. / di			Comm. N°		
		30 / 66			ST-001		

stato formulato a seguito dell'aggiornamento del bilancio energetico del territorio regionale, avvenuto nel 2004, dal quale sono emerse nuove criticità del sistema energetico e ambientale lombardo, rispetto alle analisi effettuate nel 2000 che avevano portato ad elaborare le misure contenute nel PER del 2003 (piano energetico regionale). Il mutato contesto produttivo, ambientale e sociale ha reso necessario un adeguamento di quelle misure non solo sul piano regionale, ma anche a livello Europeo ed internazionale.

Il **Piano per una Lombardia sostenibile** è stato approvato dalla Giunta Regionale il 10 Febbraio 2010, con delibera VIII/11420. Il Piano nasce per impostare il percorso decennale della Regione verso l'obiettivo di costruire una regione a bassa intensità di carbonio e ad alta efficienza energetica. In un'ottica integrata delle tematiche ambientali prioritarie, il Piano si pone l'obiettivo di dare valore al "fattore sostenibilità" come nuova opportunità di competitività e di efficienza del territorio lombardo: tale atto di pianificazione rappresenta il contributo della Regione Lombardia al raggiungimento dell'obiettivo 20-20-20 prospettato dal Piano sul Clima dell'Unione Europea (abbattimento del 20% delle emissioni di CO<sub>2</sub>, 20% di produzione energetica da fonti rinnovabili, risparmio del 20% dell'energia utilizzata, il tutto entro il 2020), rafforzando e consolidando nel contempo lo storico impegno per la qualità dell'aria.

Gli interventi descritti nel Piano prevedono oltre 70 interventi suddivisi in "azioni verticali" a breve e medio termine e "azioni trasversali" a lungo termine che interesseranno svariati ambiti tra cui anche energia, reti e infrastrutture.

Il Piano per una Lombardia sostenibile è reso completo dal "Piano strategico delle tecnologie per la sostenibilità energetica in Lombardia". Si tratta di un documento che individua e descrive le 12 tecnologie che, se opportunamente supportate aiuteranno la Regione a raggiungere i sopracitati obiettivi del Piano sul Clima europeo.

*L'esercizio in sovrappressione della Concessione Ripalta Stoccaggio e l'incremento della capacità erogativa di punta risultano coerenti con il Piano Energetico Regionale e con il Piano per una Lombardia Sostenibile, soprattutto per quel che riguarda l'obiettivo di incentivare l'impiego di fonti combustibili a basse emissioni.*

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A P <sub>max</sub> =1,10P <sub>i</sub> E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		31 / 66			ST-001		

## 4 STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO, VIGENTI ED ADOTTATI

### 4.1 Premessa

Nel presente capitolo viene valutata la compatibilità dell'esercizio in sovrappressione ( $P_{max} = 1,10P_i$ ) delle infrastrutture attuali e future della Concessione Ripalta Stoccaggio e degli interventi infrastrutturali previsti (nuovo impianto di trattamento, adeguamento aree cluster, perforazione pozzi Ripalta 64dir, Ripalta 65Or, Ripalta 66Or e Ripalta 67Or, posa condotte di collegamento cluster-nuovo Impianto di trattamento e cluster-nuovi pozzi e realizzazione di alcune facilities nell'area impianti di compressione, funzionali ad una gestione integrata delle aree trattamento e compressione) – assetto impiantistico futuro – con gli strumenti di governo del territorio vigenti ed adottati.

Prima di procedere nell'approfondimento occorre premettere che l'esercizio di sovrappressione ( $P_{max} = 1,10P_i$ ), dal punto di vista urbanistico e territoriale, non comporterà alcuna modificazione della condizione infrastrutturale relativa all'assetto impiantistico attuale e futuro (cfr. cap. 3 – Sezione III) essendo gli impianti della Concessione Ripalta Stoccaggio funzionali alle attività di compressione e di trattamento gas in condizioni di sovrappressione<sup>3</sup>. In conclusione non saranno realizzati né nuove edificazioni di tipo impiantistico o civile, né cambi di destinazione d'uso del suolo o nuove superfici pavimentate finalizzati all'esercizio di sovrappressione.

Inoltre, il nuovo impianto di trattamento sarà interamente realizzato all'interno del perimetro dell'impianto di compressione, i nuovi pozzi saranno perforati internamente ad aree di pertinenza Stogit e gli adeguamenti delle aree cluster non comporteranno estensioni delle medesime. Gli interventi in oggetto non comporteranno quindi ulteriori occupazioni di suolo (pubblico o privato). Per quanto attiene al tracciato delle condotte di collegamento cluster-nuovo Impianto di trattamento e cluster-nuovi pozzi, in fase di esercizio sarà interessato solo da una fascia di asservimento a cavallo delle condotte stesse (servitù non aedificandi) la cui ampiezza sarà di 10 m per parte rispetto al tracciato (D.M. 24/11/1984, punto 2.4.3 – tabella 1), lasciando inalterate le possibilità di sfruttamento agricolo dei fondi attraversati.

Lo studio si baserà quindi sul raffronto fra gli impianti esistenti e futuri ed il contesto in cui si inseriscono, valutando eventuali condizionamenti che potrebbero derivare da normative e da piani di governo del territorio, compresi quelli di recente adozione ed approvazione, ed eventuali nuovi interventi di pianificazione e programmazione territoriale previsti nel futuro a diversa scala e competenza, con particolare attenzione verso tutte le opere di interesse collettivo.

<sup>3</sup> l'esercizio in condizione di sovrappressione comporterà semplicemente maggiori quantità di gas movimentato (stoccaggio ed erogazione) ed un aumento delle ore di funzionamento degli impianti di processo e di servizio attuali e futuri (cfr. Quadro Progettuale – Sezione III)

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		32 / 66			ST-001		

Per ciò che concerne la pianificazione territoriale, negli ultimi anni, si è introdotto lo strumento VAS (Valutazione Ambientale Strategica) come strumento procedurale propedeutico alla formazione dei piani stessi. La VAS valuta dal punto di vista ambientale l'impatto provocato da politiche, piani e programmi che riguardano lo sviluppo di un determinato territorio; essa diventa quindi uno strumento di valutazione preliminare della pianificazione territoriale ed analizza a priori i cambiamenti che avverranno negli ambiti ove la pianificazione e programmazione prevede la realizzazione di progetti.

Questa procedura, disciplinata a livello nazionale con il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha profondamente condizionato la Regione Lombardia che già con la L.R. 12/2005 e ss.mm.ii., ha dato l'avvio alla redazione e revisione degli strumenti urbanistici a diversa scala di competenza: PTR (Piano Territoriale Regionale), PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) e infine di tutta la normativa comunale con l'introduzione dei PGT (Piani di Governo del Territorio) che sostituiscono completamente i vecchi PRG.

#### Normativa a livello nazionale e regionale

- D.Lgs.42/2004 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (Codice Urbani);
- D.Lgs. 62/2008: “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali”;
- D.Lgs. 63/2008: “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio”;
- D.M. 9 maggio 2001: “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”;
- Piano Territoriale Regionale (PTR);
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) della Regione Lombardia;
- Rete Natura 2000 – Siti di importanza Comunitaria (S.I.C.): “La Zerbaglia” IT2090008 e Zone di Protezione Speciale (ZPS) “Garzaie del Parco Adda Sud” IT2090502;
- Piano per l'assetto idrogeologico “Piano Stralcio per la difesa idrogeologica e della rete idrografica del bacino del Po” (PAI);
- D.G.R. 8/1876 del 8 febbraio 2006 "Rete Natura 2000 in Lombardia: trasmissione al Ministero dell'Ambiente della proposta di aggiornamento della banca dati, istituzione di nuovi siti e modificazione del perimetro dei siti esistenti";
- L.R. n. 12 dell'11 marzo 2005: “Legge per il governo del territorio”, L.R. n. 4 del 14/03/2008: “Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11/3/2005, n. 12”, L.R. n. 7 del 5 Febbraio 2010 e L.R. n. 12 del 22 Febbraio 2010;
- PTC del Parco Regionale del Serio, istituito con delibera 1/6/85 n. 70 ed aggiornato con DGR 8/7369 del 28 maggio 2008;

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A $P_{max}=1,10P_i$ E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		33 / 66			ST-001		

- PTC Parco Naturale Adda Sud, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 81 del 1983 e PTC approvato con L.R. n. 22 del 1994.

#### Normativa a livello provinciale e comunale

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della provincia di Cremona
- PRG e PGT del Comune di Ripalta Guerina;
- PGT dei Comuni di Ripalta Cremasca, Ripalta Arpina e Castelleone.

Il territorio di studio interessa quasi esclusivamente la Provincia di Cremona ed una porzione marginale della Provincia di Lodi. Le infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccaggio sono ubicate in posizione centrale rispetto all'area vasta indagata e l'intervento in progetto coinvolge, come descritto nella premessa, tutte le infrastrutture della Concessione, le quali ricadono nei seguenti limiti amministrativi:

- *Comune di Ripalta Guerina (CR)*: Impianto di trattamento (esistente); cluster A, B e D; pozzi Ripalta 5, 10, 23, 24, 32 e 63 ed il nuovo pozzo Ripalta 64;
- *Comune di Ripalta Cremasca (CR)*: Impianto di compressione; Impianto di trattamento (futuro); cluster C; pozzi Ripalta 6, 20, 27, 61 e 62 ed i nuovi pozzi Ripalta 65, 66 e 67;
- *Comune di Ripalta Arpina (CR)*: pozzo Ripalta 9;
- *Comune di Castelleone (CR)*: pozzo Ripalta 18

I pozzi Ripalta 20, 23, 24 e 63 sono utilizzati per monitoraggio, il pozzo 6 è dedicato alla reiniezione dei fluidi derivanti dal processo di disidratazione del gas di stoccaggio (acqua di produzione), mentre gli altri pozzi (isolati e ubicati in aree cluster) sono dedicati allo stoccaggio gas ad eccezione dei pozzi 9 e 18 al momento non operativi.

Le finalità dei nuovi pozzi Ripalta 64, 65, 66 e 67 sono il miglioramento ed il potenziamento delle prestazioni di iniezione ed erogazione del campo di stoccaggio sia in condizioni di esercizio  $P_{max}=P_i$ , che in condizioni future in sovrappressione ( $P_{max}=1,10P_i$ ), consentendo così una migliore distribuzione areale dei volumi di gas in giacimento ed un incremento delle prestazioni di punta in condizioni di erogazione.

Il regime vincolistico è stato visualizzato nella Carta dei Vincoli in scala 1:10.000 – Volume II – realizzata su base CTR della Regione Lombardia, mentre in **Allegato A/1** – Volume III – sono riportati alcuni stralci cartografici di interesse, tratti dal PTR e dal PTPR della Regione Lombardia, dal PTCP della Provincia di Cremona, dai PGT e PRG dei Comuni interessati dalle infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccaggio.

La parte del testo in corsivo, di colore blu, si riferisce alle potenziali interferenze tra l'esercizio in sovrappressione delle infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccaggio e la normativa di interesse.

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		34 / 66			ST-001		

## 4.2 Normativa a livello nazionale e regionale

### **D.Lgs . 42/2004 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (Codice Urbani)**

Nell’area di studio si riscontrano i seguenti ambiti tutelati disciplinati dai seguenti articoli:

Art. 142 comma 1, lettera c): Aree tutelate per legge (fiumi, torrenti, corsi d’acqua, laghi pubblici e relative sponde)

Fino all’approvazione del piano paesistico, ai sensi dell’art. 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:

- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

Gli elementi naturali ed artificiali, idraulicamente significativi, interessati da questo articolo sono soggetti ad una fascia di rispetto di 150 metri per sponda.

Nell’area di studio si rilevano i seguenti corsi d’acqua tutelati:

- Fiume Serio, prossimo alle infrastrutture della Concessione Ripalta;
- Fiume Adda e Canale Colatore, posti nella porzione Sud-Ovest dell’area di studio e distanti dalle infrastrutture della Concessione;
- Breve tratto del Canale Serio Morto, posto a Sud del Comune di Montodine e distante dalle infrastrutture della Concessione.

*L’unico ambito fluviale tutelato, interessato dalle infrastrutture della Concessione Ripalta, è il Fiume Serio che scorre seguendo un’asse Nord – Sud attiguo agli impianti. Tutte le infrastrutture, eccetto il Pozzo Ripalta 10 sito nel Comune di Ripalta Guerina, sono esterne alle fasce di rispetto di 150 metri. L’area del Pozzo Ripalta 10 sebbene prossima all’alveo fluviale ed interferente con la fascia di rispetto, è caratterizzata dalla sola presenza di modesti impianti e dalla testa pozzo, inoltre l’infrastruttura esistente non subirà modifiche o potenziamenti rispetto alla condizione attuale.*

Art. 142, comma 1, lett. f): Aree tutelate per legge (Parchi naturali e riserve naturali)

Fino all’approvazione del piano paesistico ai sensi dell’art. 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico “..parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.”:

*Nell’area di studio ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. f), si rilevano due ambiti protetti:*

- Parco Regionale del fiume Serio, istituito con L.R. del 1 giugno 1985, n° 70; PTC del Parco aggiornato alla III variante, approvata con D.G.R. 28 maggio 2008 n° 8/7369;

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005			
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700			
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°		
		35 / 66	ST-001		


- Parco Adda Sud, istituito con la L.R. 30.11.1983, n. 86: “Piano generale delle aree regionali protette”; PTC approvato con L.R. n. 22/94, (B.U. n. 34/94, 1° suppl. ord.) .

La valenza ambientale di queste aree è riconducibile agli elementi tipici del paesaggio della pianura irrigua bonificata e delle fasce fluviali, alla vegetazione riparia nelle sue varie forme arbustiva ed arborea, ai meandri ed alle aree agricole ricomprese.

Per quanto riguarda le potenziali interferenze con le infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccaggio, si rileva che l'unico ambito interessato è quello ascrivibile alla perimetrazione del Parco del Serio, il Parco Adda Sud invece ricade distante da tutti gli impianti esistenti.

In particolare gli impianti che ricadono all'interno del Parco del Serio sono (**Figura 4.2.a**):

- ✓ Cluster C, pozzi isolati Ripalta 61, 27 e futuri pozzi Ripalta 66 e 67; ricadenti nel Comune di Ripalta Cremasca;
- ✓ Cluster B, D e pozzi isolati 10 e 23; ricadenti nel Comune di Ripalta Guerina;
- ✓ Pozzo Ripalta 9, ricadente nel Comune di Ripalta Arpina. Per quest'ultima infrastruttura si precisa che, a differenza delle altre, è ubicata in destra idraulica del Fiume Serio.



Parco regionale del F. Serio
  Impianto di Compressione
  Impianto di Trattamento (attuale)
  Impianto di Trattamento (futuro)
  Area impianti Snam Rete Gas
  Cluster
  9 pozzo isolato (ubicazione indicativa)
  66 nuovo pozzo (ubicazione indicativa)

**Figura 4.2.a - Concessione Ripalta Stoccaggio: localizzazione delle infrastrutture (base cartografia CTR scala 1:10000 della Regione Lombardia; stralcio dalla allegata Tavola “Carta degli elementi territoriali (vincoli) potenzialmente sensibili”)**

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		36 / 66			ST-001		

*Come richiamato nel paragrafo 4.1, l'esercizio di sovrappressione delle infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccaggio, non comporterà dal punto di vista urbanistico e territoriale alcuna modificazione dell'assetto impiantistico attuale e futuro. Con riferimento agli interventi funzionali all'incremento della capacità erogativa di punta, questi interesseranno solo aree già occupate da attività della Concessione, escludendo quindi modifiche alle attuali destinazioni d'uso e nuove acquisizioni di superfici*

*Non si riscontrano pertanto potenziali interferenze con gli ambiti del Parco. Una più approfondita trattazione, sulle caratteristiche paesistiche ed ambientali delle aree in cui ricadono gli impianti, verrà di seguito trattata nello specifico paragrafo relativo al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Serio e nel capitolo Paesaggio del Quadro Ambientale (Sezione IV).*

**Decreti Legislativi in materia di disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'Articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.**

Il D.Lgs. 42/04 è stato recentemente modificato dai seguenti Decreti Legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008, le cui nuove disposizioni sono entrate in vigore il 24 aprile 2008:

- Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 62, relativo ai "Beni culturali"
- Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63, relativo al "Paesaggio"

D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali".

Il presente decreto ridefinisce la disciplina della dismissione o utilizzo a scopo di valorizzazione economica, del patrimonio culturale e immobiliare di proprietà pubblica, recuperando l'impianto normativo del DPR 283/2000 – il regolamento che disciplinava le alienazioni dei beni del demanio storico-artistico e che era stato espressamente abrogato dal Codice. Il Decreto interviene sui beni di interesse storico e artistico; riconsidera la disciplina di tutela dei beni archivistici; definisce una più stringente salvaguardia del patrimonio culturale di proprietà di enti pubblici, di soggetti giuridici privati e di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio".

Il presente decreto modifica la Parte Terza del Codice e porta innovazioni in materia di nozione, pianificazione paesistica e regime delle autorizzazioni paesaggistiche.

Il medesimo decreto prevede inoltre che il piano paesaggistico, la cui redazione rientra tra le competenze delle Regioni, sia elaborato congiuntamente dal Ministero dei beni culturali e dalle Regioni, per le parti che riguardano beni paesaggistici.

In tema di autorizzazioni paesaggistiche è attribuito alle Soprintendenze il compito di

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		37 / 66			ST-001		

emettere un parere vincolante preventivo sulla conformità dell'intervento ai piani paesaggistici ed ai vincoli. Su questo punto è stata accolta la richiesta della Conferenza Unificata, di modificare la natura del parere, da vincolante a meramente obbligatorio, quando il Ministero abbia positivamente vagliato l'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici.

*Nei due decreti correttivi non si evincono elementi ostativi alla realizzazione degli interventi oggetto del presente SIA.*

**Piano Territoriale Regionale (PTR): adottato con DCR n. 874 del 30/7/2009 ed approvato con DCR n. 951 del 19/01/2010.**

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato in via definitiva il Piano Territoriale Regionale con deliberazione del 19/01/2010, n. 951, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6, 3° Supplemento Straordinario del 11 febbraio 2010. Il PTR è poi stato aggiornato, come previsto dall'art. 22 della legge regionale 12/05, sulla base dei contributi derivanti dalla programmazione regionale per l'anno 2011. Tale aggiornamento costituisce allegato fondamentale del Documento Annuale Strategico, che è stato approvato con DCR 276 pubblicata sul BURL n.48 in data 01/12/2011.

Gli elaborati di Piano, integrati a seguito della DCR del 19/01/2010, n. 951, sono stati pubblicati sul BURL n.13 del 30 marzo 2010, 1° Supplemento Straordinario.

Con la chiusura dell'iter di approvazione del Piano, formalmente avviato nel dicembre 2005, si chiude il lungo percorso di stesura del principale strumento di programmazione delle politiche per la salvaguardia e lo sviluppo del territorio della Lombardia.

Il Piano è previsto ai sensi degli articoli 19, 20, 21 della L.R. 12/2005 "Legge per il Governo del Territorio" ed esso costituisce: "... atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province." (ex art.19 comma 1, L.R. 12/2005); "costituisce quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni, province, comunità montane, enti gestori di parchi regionali, nonché di ogni altro ente dotato di competenze in materia, contiene prescrizioni di carattere orientativo per la programmazione regionale di settore e ne definisce gli indirizzi tenendo conto dei limiti derivanti dagli atti di programmazione dell'ordinamento statale e di quello comunitario." (ex art.20 comma 1, L.R. 12/2005).

Il Piano si articola sostanzialmente in quattro sezioni, preceduti da una Presentazione del Piano che ne illustra la natura, la struttura e gli effetti:

- Documento di Piano;
- Piano Paesistico Regionale (PTPR);
- Strumenti Operativi e Sezioni tematiche
- VAS

La prima sezione definisce gli obiettivi di sviluppo socio-economico della Lombardia,

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		38 / 66			ST-001		

individuando 3 macro-obiettivi e 24 obiettivi di Piano. Per una migliore articolazione delle indicazioni il territorio regionale viene suddiviso in sistemi territoriali. Il Documento di Piano definisce le linee orientative dell'assetto del territorio regionale, identificando gli elementi di potenziale sviluppo e di fragilità, identificati ai sensi dell'art.19.2b L.R. 12/2005: poli di sviluppo regionale, zone di preservazione e salvaguardia ambientale e infrastrutture prioritarie.

Le previsioni del PTR hanno, in generale, carattere di indirizzo o di orientamento per gli strumenti di pianificazione locale anche se l'art.20 della L.R. 12/05 definisce alcuni ambiti di azione prevalente: realizzazione di infrastrutture prioritarie e potenziamento e adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità, poli di sviluppo regionale, zone di preservazione e salvaguardia ambientale.

Nella seconda sezione, il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell'art. 19 della L.R. 12/2005, ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale. Il PTR in tal senso assume, consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) pre-vigente e ne integra la sezione normativa.

Per quanto riguarda invece i contenuti del PTPR è stato redatto un paragrafo ad hoc successivo al presente.

La terza sezione raccoglie gli Strumenti Operativi che la Regione mette direttamente in campo per perseguire gli obiettivi proposti nel Documento di Piano e contiene criteri, indirizzi, linee guida volti alla definizione del quadro conoscitivo del PTR in relazione alle disposizioni di cui all'art. 19 della L.R.12/05. Essa individua inoltre alcune Sezioni tematiche in cui vengono affrontati approfonditamente specifici temi, emersi in sede di concertazione degli obiettivi e delle strategie, con il necessario dettaglio, senza compromettere la leggibilità e la fluidità del Documento di Piano.

La sezione che riguarda la Valutazione Ambientale del Piano (ex art. 4 della L.R. 12/05) – quarta sezione – è introdotta allo scopo di promuoverne la sostenibilità tramite la forte integrazione delle considerazioni di carattere ambientale, socio/economiche e territoriali, nonché mediante la partecipazione attiva, promossa nell'ambito del medesimo processo di valutazione. Il principale documento di riferimento è il Rapporto Ambientale che individua gli strumenti per la partecipazione e la comunicazione e analizza il contesto ambientale lombardo attraverso la descrizione dei singoli fattori ambientali, esamina gli obiettivi di sostenibilità e ne verifica la coerenza con politiche, piani, programmi internazionali, europei, nazionali e regionali. Il Rapporto stima i potenziali effetti sull'ambiente, delle indicazioni strategiche di Piano e stabilisce criteri e misure per la mitigazione e la compensazione degli effetti ambientali negativi, evidenziando il ruolo della partecipazione nella fase attuativa e prevedendo un sistema di monitoraggio del Piano.

Ai fini del presente studio è di interesse la tavola 3 allegata al Documento di Piano nella quale vengono individuate le "Infrastrutture prioritarie per la Lombardia".

*Nello stralcio cartografico riportato in Allegato A/1, Figura A1.1 – Volume III – emerge*

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		39 / 66			ST-001		

*come, in corrispondenza delle infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccaggio non siano previsti interventi prioritari di potenziamento della rete viaria, vi è quindi piena compatibilità con le previsioni prioritarie del PTR.*

**Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con DCR del 6 marzo 2001 n. VII/197 e recentemente aggiornato con DGR VIII/6447 del 16 gennaio 2008.**

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell'art. 19 della L.R. 12/2005, ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (D.Lgs. n.42/2004). Il PTR in tal senso recepisce e consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela.

Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi della Lombardia, nel quadro del PTR, consolidano e rafforzano le scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito all'attenzione paesaggistica estesa a tutto il territorio e all'integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ricercando nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali.

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), vigente dal 2001, ha natura:

- di quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo;
- di strumento di disciplina paesistica del territorio.

Il P.T.P.R., come Quadro di Riferimento Paesistico e come strumento di salvaguardia e disciplina del territorio, è esteso all'intero territorio regionale e opera fino a quando non siano vigenti atti a valenza paesistica, di maggiore definizione.

Nei suoi contenuti descrittivi e di indirizzo per la tutela del paesaggio può essere integrato nel tempo a seguito di ulteriori studi, approfondimenti e disponibilità di nuovi dati di analisi. Le integrazioni e gli aggiornamenti riguardanti esclusivamente i contenuti descrittivi del Quadro di Riferimento Paesistico, gli Indirizzi di tutela e i Piani di sistema, non costituiscono variante del Piano Territoriale Paesistico Regionale e sono operati dalla Giunta regionale.

Le proposizioni contenute nel quadro di riferimento hanno valore indicativo e possono essere disattese dagli atti a specifica valenza paesistica di maggiore dettaglio, sulla base di argomentazioni adeguatamente approfondite, con l'assenso della Regione.

Aggiornamento del PTPR: DGR n. 6447 e n. 874 del 2008 e 2009

Il 16 gennaio 2008 con DGR 6447 ed il 30 luglio 2009 con DCR n. 874 sono stati

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		40 / 66			ST-001		

approvati e successivamente adottati gli aggiornamenti e le integrazioni del quadro di riferimento paesistico e degli indirizzi di tutela del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente dal 2001.

Le attuali integrazioni e aggiornamenti del PTPR 2001 approvati ed immediatamente efficaci riguardano:

1) Il quadro di riferimento paesistico

- aggiornamento e integrazione degli elementi identificativi e dei percorsi di interesse paesaggistico nonché del quadro delle tutele della natura;
- l'Osservatorio dei paesaggi lombardi, schede ad alto contenuto iconografico che si configurano quale integrazione delle descrizioni dei paesaggi di Lombardia, già approvate nel 2001, e riferimento per il monitoraggio delle future trasformazioni;
- la descrizione dei principali fenomeni regionali di degrado e compromissione del paesaggio e situazioni a rischio di degrado.

2) Indirizzi di tutela

Comprende una nuova parte IV, specificamente dedicata alla Riqualficazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado.

L'aggiornamento normativo, proposto nell'ambito del PTR al Consiglio regionale per l'adozione, è volto a migliorare l'efficacia della pianificazione paesaggistica e delle azioni locali rispetto a:

- la salvaguardia e valorizzazione degli ambiti, elementi e sistemi di maggiore connotazione identitaria, delle zone di preservazione ambientale indicate dal PTR (laghi, fiumi, idrografia artificiale, geositi), dei siti UNESCO;
- lo sviluppo di un approccio maggiormente propositivo in riferimento alla valorizzazione dei percorsi di interesse paesistico e degli insediamenti storici e tradizionali, alla ricomposizione dei paesaggi urbani e rurali tramite la rete verde, alla riqualficazione delle situazioni di degrado e al contenimento dei rischi di compromissione del paesaggio come strategia di governo delle trasformazioni;
- inserimento degli interventi nel paesaggio, con particolare attenzione a reti della mobilità e impianti tecnologici.

A tale proposito si cita l'art. 45 della Normativa del Piano Territoriale Paesistico Regionale *Inserimento paesaggistico grandi infrastrutture* che recita:

*“1. La Regione promuove il migliore inserimento paesaggistico delle reti infrastrutturali della mobilità, di reti e impianti per la produzione di energia e di poli logistici e tecnologici.*

*2. fatto salvo quanto già indicato dalle presenti Norme, la Giunta regionale predispone ed approva con propria deliberazione specifici criteri e linee guida per l'inserimento paesaggistico delle opere di cui al comma 1...”*

La revisione normativa del Piano Territoriale Paesistico ha seguito due fondamentali linee

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		41 / 66			ST-001		

di azione:

- l'aggiornamento di carattere giuridico, a fronte del nuovo quadro legislativo e normativo vigente;
- l'introduzione dei nuovi temi di specifica attenzione paesaggistica, alla luce dei compiti indicati dalla L.R. 12/2005, dei contenuti richiesti dal D. Lgs. 42/2004 e delle priorità di preservazione ambientale e degli obiettivi del Piano territoriale regionale (PTR); come evidenziato nella Relazione generale.

L'aggiornamento normativo è correlato alla revisione della tavola D del PTPR vigente, ora denominata "Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale".

L'abaco per comuni, "Appartenenza ad ambiti di rilevanza regionale", è stato anch'esso aggiornato con i nuovi riferimenti normativi, al fine di aiutare gli enti locali a verificare rapidamente e preliminarmente le disposizioni direttamente operative che interessano i propri territori.

L'aggiornamento delle scelte di valorizzazione del paesaggio regionale, correlata alla redazione del PTR è mirato all'integrazione tra pianificazione territoriale e urbanistica e pianificazione del paesaggio, ma anche a trovare maggiore correlazione con le altre pianificazioni del territorio e, in particolare, quelle di difesa del suolo e ambientali. Si conferma e si specifica ulteriormente il sistema di pianificazione paesaggistica inteso come elemento inserito in un'ottica di sussidiarietà e responsabilità dei diversi livelli di governo del territorio; si rafforza quindi il ruolo del Piano paesaggistico regionale quale riferimento e disciplina del governo del territorio della Regione Lombardia.

A seguito dell'esame degli elaborati del PTPR in relazione al progetto da realizzare, sono state ritenute maggiormente indicative alcune tavole delle quali si riportano gli stralci cartografici:

- Tavola A: Unità paesaggio (Figura A1.2, **Allegato A/1** – Volume III);
- Tavola E: Viabilità di rilevanza paesaggistica (Figura A1.3, **Allegato A/1** – Volume III);
- Tavola F: Riqualficazione paesaggistica (Figura A1.4, **Allegato A/1** – Volume III).

In base a quanto si evince dall'esame della Tavola A "Unità del paesaggio", la Concessione Ripalta Stocaggio ricade entro la Fascia della bassa pianura, sub-unità dei paesaggi delle colture foraggere, caratterizzata dal prevalere delle aree agricole con maglia aziendale ed elevata meccanizzazione. Sono presenti elementi riconducibili all'architettura rurale e centri abitati sviluppati lungo la rete infrastrutturale ben articolata. Elevato il livello di antropizzazione.

In adiacenza alla centrale si delinea una seconda unità caratterizzata dalla presenza del Fiume Serio, dalle scarpate morfologiche con le caratteristiche formazioni vegetali igrofile e dagli elementi identificativi degli ambiti umidi individuata come "Unità delle fasce fluviali".

Di seguito si riportano i contenuti essenziali degli indirizzi di tutela del PTPR della

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		42 / 66			ST-001		

Lombardia, riferiti alle due unità del paesaggio individuate nell'area di studio.

Come descritto precedentemente, il PTPR assume efficacia di strumento di salvaguardia e disciplina del territorio fino a quando non siano vigenti atti a valenza paesistica di maggiore definizione.

### Pianura irrigua

I paesaggi della bassa pianura irrigua vanno tutelati rispettandone sia la straordinaria tessitura storica che la condizione agricola altamente produttiva.

Vanno promossi azioni e programmi di tutela finalizzati al mantenimento delle partiture poderali e delle quinte verdi che definiscono la tessitura territoriale.

La tutela è rivolta non solo all'integrità della rete irrigua, ma anche ai manufatti, spesso di antica origine, che ne permettono ancora oggi l'uso e che comunque caratterizzano fortemente i diversi elementi della rete. Assume carattere prioritario l'attivazione di una campagna ricognitiva finalizzata alla costruzione di uno specifico repertorio che aiuti a guidare la definizione di specifici programmi di tutela, coinvolgendo tutti i vari enti o consorzi interessati.

### Fasce fluviali

Delle fasce fluviali vanno tutelati, innanzitutto, i caratteri di naturalità dei corsi d'acqua, i meandri dei piani golenali, gli argini e i terrazzi di scorrimento. Particolare attenzione va assegnata al tema del rafforzamento e della costruzione di nuovi sistemi di arginatura o convogliamento delle acque, constatando la generale indifferenza degli interventi più recenti al dialogo con i caratteri naturalistici e ambientali.

La tutela deve essere riferita all'intero ambito dove il corso d'acqua ha agito con la costruzione di terrazzi e con la meandrazione attiva o fossile, oppure fin dove è intervenuto l'uomo costruendo argini a difesa della pensilità. Le lavorazioni agricole devono salvaguardare le naturali discontinuità del suolo, mentre le aree golenali devono mantenere i propri caratteri di configurazione morfologica e scarsa edificazione; va inoltre garantita la percorribilità pedonale o ciclabile delle sponde e degli argini, ove esistenti.

*Le linee guida introdotte per ciascun ambito di paesaggio non risultano contrastanti con l'esercizio in sovrappressione delle infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccaggio. Si ricorda inoltre che i nuovi interventi funzionali all'incremento della capacità erogativa di punta e complementari all'esercizio in sovrappressione (nuovo impianto di trattamento, adeguamento tecnologico aree cluster, nuovi pozzi) ricadono internamente ad aree Stogit.*

Per meglio comprendere la maggiore valenza paesistica degli ambiti perifluviali e per valutare l'esistenza di elementi potenzialmente sensibili, nell'ottica di analisi prevista ex L.R. 12/2005, si approfondisce quanto previsto nella Tavola E "Viabilità di rilevanza paesaggistica". Dall'esame dell'elaborato cartografico emerge la presenza di una strada panoramica corrispondente alla SS591 denominata Via Roma presso i Comuni di Ripalta Cremasca e Ripalta Guerina. La strada, che corre lungo un asse sostanzialmente

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		43 / 66			ST-001		

parallelo al Fiume Serio, attraversa le Centrali di Compressione e Trattamento che si sviluppano rispettivamente ad Est e ad Ovest rispetto l'asse viario.

*Nonostante la vicinanza tra l'elemento mappato e le aree interessate dalle infrastrutture attuali e future della Concessione Ripalta Stoccaggio, per le quali è proposto l'esercizio in sovrappressione, non si ravvisa alcun elemento di disturbo, sia per la natura degli interventi, sia per la notevole valenza antropica dell'ambito considerato (strada a scorrimento veloce ed intenso traffico veicolare).*

L'ultima tavola del PTPR presa in esame individua gli ambiti di riqualificazione paesaggistica. Dall'esame dell'elaborato emerge come l'area di studio ricada entro gli ambiti di degrado paesistico provocato da trasformazioni della produzione agricola e zootecnica disciplinati al paragrafo 3.4 della Normativa.

*Tali connotazioni avvalorano la tesi sostenuta nel presente documento per cui non si ravvisano elementi di ostacolo alla realizzazione degli interventi oggetto del presente SIA – esercizio in sovrappressione degli impianti della Concessione Ripalta Stoccaggio e realizzazione di infrastrutture funzionali all'incremento della capacità erogativa di punta (nuovo impianto di trattamento, adeguamento tecnologico aree cluster, nuovi pozzi) – in quanto non comportano modificazioni fisiche dei luoghi esterni alle aree già interessate da infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccaggio.*

### **Rete Natura 2000 - Sito di Interesse Comunitario (SIC) IT2090008 “La Zerbaglia” e Zone di Protezione Speciale (ZPS) IT2090502 “Garzaie del Parco Adda Sud”**

Natura 2000 nasce da due direttive comunitarie la legislazione sulla conservazione della natura: la Direttiva Habitat (92/43/CEE) e la Direttiva Uccelli (79/409/CEE). Questi due strumenti non solo hanno colto l'importanza di tutelare gli habitat per proteggere le specie, recependo in pieno i principi dell'ecologia che vedono le specie animali e vegetali come un insieme con l'ambiente biotico e abiotico che le circonda, ma si pongono anche, come obiettivo, la costituzione di una rete ecologica organica a tutela della biodiversità in Europa.

In Italia l'individuazione delle aree viene svolta dalle Regioni, che ne richiedono successivamente la designazione al Ministero dell'Ambiente, Servizio Conservazione della Natura, presentando un formulario Natura 2000 correttamente compilato e la cartografia del sito proposto. Dopo la verifica della completezza e congruenza delle informazioni trasmesse, il Servizio passa la documentazione al Ministro che, con proprio atto, trasmette la lettera di designazione, le schede e le cartografie alla Commissione Europea, tramite la Rappresentanza Permanente Italiana.

Nella parte marginale Sud-Ovest dell'area di studio, lungo i limiti provinciali fra Cremona e Lodi, all'interno del Parco Adda Sud, lungo il corso del Fiume Adda, sono localizzati due ambiti di pregio ambientale inseriti nella Rete Natura 2000:

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		44 / 66			ST-001		

- SIC IT2090008 “La Zerbaglia”; habitat di tipo idro-igrofilo con significativo comparto faunistico, soprattutto per quanto riguarda avifauna ed ittiofauna, con presenza di numerose specie, di cui molte di interesse comunitario. Prevalgono essenze arboree tipiche della aree fluviali quali boschi misti di quercia, olmo e frassino. Dal punto di vista amministrativo il SIC è ricadente entro il Comune di Credera – Rubbiano (CR) e nei Comuni di Cavenago D’ Adda e Turano Lodigiano (LO);
- ZPS IT2090502 “Garzaie del Parco Adda Sud”; si tratta di un’asta fluviale abbandonata attualmente in stato di interrimento. L’ambiente è dominato dal canneto a Phragmites australis in ogni sua parte di elevata naturalità oltre che dai numerosi Salix cinerea, gli ambienti palustri offrono siti di nidificazione a molti uccelli legati agli ambienti acquatici, ospitano difatti ben cinque specie di aironi costituendo anche un’area di sosta ottimale per gran numero di uccelli migratori. L’area ZPS, distribuita su aree palustri separate, si colloca in parte nel Comune di Credere-Rubbiano (CR) e in parte nel Comune di Turano Lodigiano (LO).

*Le aree afferenti alla Rete Natura 2000 distano almeno 4 km in linea d’aria dall’infrastruttura più prossima (pozzo Ripalta 24) della Concessione Ripalta Stoccaggio. Le caratteristiche progettuali e gestionali degli interventi oggetto del presente SIA – esercizio in sovrappressione degli impianti della Concessione Ripalta Stoccaggio e realizzazione di infrastrutture funzionali all’incremento della capacità erogativa di punta (nuovo impianto di trattamento, adeguamento tecnologico aree cluster, nuovi pozzi) escludono effetti di disturbo sulle componenti biotiche che, con la loro presenza, hanno motivato l’individuazione di dette aree in qualità di sito della rete Natura 2000 (cfr. Studio di Incidenza Ambientale contestuale allo SIA).*

### **Piano per l’assetto idrogeologico “Piano Stralcio per la difesa idrogeologica e della rete idrografica del bacino del Po” (PAI)**

Il PAI, redatto ai sensi dell’art. 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183 e ss.mm.ii dall’Autorità di Bacino del fiume Po, ed approvato con DPCM 24 05 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.183 del 08/08/2001, persegue gli obiettivi di difesa dal rischio idraulico, di mantenimento e recupero dell’ambiente fluviale, di conservazione dei valori paesaggistici, storico-artistici e culturali, all’interno delle regioni fluviali.

Per raggiungere questi obiettivi, la regione fluviale è stata divisa in fasce: fascia A (di deflusso di piena ordinaria), fascia B (interessata da inondazioni al verificarsi della piena di riferimento con tempo di ritorno fino a 200 anni) e fascia C (interessata da inondazioni dovute a piene più gravose rispetto a quelle precedenti, indicativamente con tempo di ritorno da 200 a 500 anni). Le fasce sono state perimetrare in funzione degli elementi conoscitivi del corso d’acqua (caratteristiche geomorfologiche, idrologiche, idrauliche, ambientali e naturalistiche), in relazione al censimento delle opere idrauliche e delle infrastrutture significative ed alle aree sottoposte a tutela paesaggistica.

Doc. N°	<b>0119-00DF-LB-30005</b>	Revisioni					
Settore	<b>CREMA (CR)</b>	0					
Area	<b>Concessione RIPALTA (CR)</b>	Doc. N° <b>0119-00DF-LB-30005</b>					
Impianto	<b>ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO</b>	<b>00-BG-E-94700</b>					
<b>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</b>		Fg. / di			Comm. N°		
		45 / 66			ST-001		

Le norme tecniche di attuazione del PAI (articoli 29, 30 e 31) prevedono apposite linee di indirizzo per le varie tipologie di aree che ricadono entro le diverse fasce.

La “fascia A” di deflusso di piena è costituita dalla porzione di alveo che è sede del deflusso della corrente di piena. In tale fascia è necessario garantire il deflusso delle piene di riferimento, evitando che si formino ostacoli alle stesse, si deve consentire la libera divagazione dell’alveo inciso e garantire la tutela/recupero delle componenti naturali dell’alveo stesso, per evitare dissesti delle sponde (art 29 NTA);

La “fascia B” di esondazione, esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazioni al verificarsi della piena di riferimento, ovvero alle piene più gravose rispetto a quelle di riferimento. In tali ambiti si deve garantire il mantenimento delle aree naturali per la laminazione delle piene, controllare la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture presenti, garantire il mantenimento/recupero dell’ambiente fluviale nei suoi valori paesaggistici, storici, culturali, ecc. (art.30 NTA);

La “fascia C”, esterna alla precedente, può essere interessata da inondazioni dovute a piene più gravose rispetto a quelle precedenti. In tale fascia di inondazione per piene catastrofiche vanno segnalati i rischi idraulici per ridurre la vulnerabilità degli insediamenti in funzione della gestione dell’emergenza da parte della “Protezione civile”(art.31 NTA).

Gli effetti del Piano, come ribadito dall’Art. 27 delle Norme Tecniche, sono immediatamente vincolanti per Amministrazioni ed Enti Pubblici, secondo il disposto della legge n. 183/89 art. 17 comma 5. Il Piano demanda a Regioni, Province e Comuni l’attuazione di adeguate politiche di pianificazione, definendone i soli indirizzi generali.


Il fiume Serio appartiene alla rete idrografica “*affluenti in sinistra*” del fiume Po, disciplinata dalle NTA del PAI.

Non si riscontrano aree soggette a Piani straordinari approvati: PS45 (Piano Stralcio ripristino assetto idraulico) e PS267 (Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato).

Per quanto riguarda l’ambito territoriale attorno alle infrastrutture della Concessione Ripalta, si rileva che le fasce A, B, C coincidono sostanzialmente sovrapponendosi lungo la scarpata morfologica principale del Fiume Serio.

*Come evidenziato nella allegata Carta dei Vincoli (Volume II) ed in **Figura 4.2.b**, l’unica infrastruttura della Concessione Ripalta Stoccaggio che ricade all’interno delle Fasce del PAI, in particolare della Fascia A, è il pozzo Ripalta 10 (sponda destra). L’esercizio in sovrappressione delle infrastrutture della Concessione (configurazione impiantistica attuale e futura) e la realizzazione di infrastrutture funzionali all’incremento della capacità erogativa di punta (nuovo impianto di trattamento, adeguamento tecnologico aree cluster, nuovi pozzi) non interferiscono con le caratteristiche idrogeologiche dell’ambito perifluviale. Non si ravvisa pertanto elemento di vincolo alle azioni oggetto del presente studio.*

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005			
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	<b>00-BG-E-94700</b>			
<b>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</b>		Fg. / di	Comm. N°		
		46 / 66	ST-001		



**Figura 4.2.b – Concessione Ripalta Stocaggio: Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico, tratto da PAI – Autorità di Bacino del fiume PO; limiti Fasce A – B – C (in grigio l’area del Parco Regionale del Fiume Serio)**

### **Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco regionale fluviale del Serio.**

Il Piano di Coordinamento (PTC) del Parco regionale del Serio ha effetti di piano paesistico coordinato, ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo 31.3.1998, n. 112, con contenuti paesistici del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed è approvato ai sensi e con i contenuti della legge regionale 1 giugno 1985, n. 70 (Istituzione del Parco del Serio, attualmente aggiornato alla terza variante con Delibera 28 maggio 2008 n° 8/7369), e della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette, norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e successive modificazioni e integrazioni. Il Piano territoriale assume anche i contenuti di piano territoriale paesistico, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57


Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	<b>00-BG-E-94700</b>					
<b>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</b>		Fg. / di			Comm. N°		
		47 / 66			ST-001		

(Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai comuni), come modificata ed integrata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Dal confronto tra l'azonamento del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Serio (III variante - Delibera 28 maggio 2008 n° 8/7369) con le infrastrutture della Concessione Ripalta (**Figura 4.2.c**), si evidenzia quanto riportato nella tabella seguente:

Cluster C	<i>Art. 18 "Zona Agricola" (generica)</i>
Cluster B	<i>Art. 18 "Zona Agricola" (generica)</i>
Cluster D	<i>Art. 18 "Zona Agricola" (generica)</i>
Pozzo 23	<i>Art. 18 "Zona Agricola" (generica)</i>
Pozzo 61	<i>Art. 18 "Zona Agricola" (generica)</i>
Pozzo 27	<i>Art. 18 "Zona Agricola" (generica)</i>
Pozzo 66 (futuro)	<i>Art. 18 "Zona Agricola" (generica)</i>
Pozzo 67 (futuro)	<i>Art. 18 "Zona Agricola" (generica)</i>
Pozzo 9	<i>Art. 18 "Zona Agricola" (generica)</i>
Pozzo 10	<i>Art. 17 "Zona di riqualificazione ambientale" e Art. 29 "Fascia Fluviale di tutela naturalistica (paesaggistica)"</i>

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005			
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	<b>00-BG-E-94700</b>			
<b>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</b>		Fg. / di	Comm. N°		
		48 / 66	ST-001		



## LEGENDA

	CONFINI DEL PARCO REGIONALE (il confine coincide con il margine interno del tratto grafico)		ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA DI TUTELA PAESAGGISTICA (ART. 23)
	ZONA DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (ART. 17)		ZONA DESTINATA AD ATTREZZATURE DI SERVIZIO PER IL PARCO (ART. 23)
	ZONA AGRICOLA (ART. 18)		ZONA DEGRADATA DA RECUPERARE (ART. 24)
	AREE AGRICOLE DI RISPETTO PAESISTICO (ART. 18)		LIMITI DI FASCIA FLUVALE DI TUTELA NATURALISTICA DEL FIUME SERIO (ART. 29)
	CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (ART. 20)	<b>AF</b>	ALVEO FLUVALE (ART. 29)
	AMBITI DI CONTESTO AI CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (ART. 20)		AMBIENTI NATURALI (ART. 30)
	ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA (ART. 21)	<b>*</b>	IMPIANTI DI LAVORAZIONE DI INERTI (ART. 44)
	ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA DI TUTELA PAESAGGISTICA (ART. 21)		RISERVA NATURALE "PALATA MENASCUITTO"
	ZONA DI TRASFORMAZIONE MIGLIORATIVA (ART. 22)		ZONA DI RISERVA MALPAGA-BASELLA
	ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA (ART. 23)		AREA DI RISPETTO DELLA RISERVA NATURALE
	PERIMETRAZIONE SIC - IT20A0003		
<b>BENI ISOLATI DI VALORE STORICO ARTISTICO E AMBIENTALE (ART. 27 ALLEGATO A)</b>			
	CATEGORIA A: COMPLESSI RURALI DI INTERESSE PAESISTICO		CATEGORIA C: ELEMENTI DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO
	CATEGORIA B: EDIFICI E COMPLESSI INDUSTRIALI DI INTERESSE STORICO PAESISTICO		CATEGORIA D: SITI ED OPERE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

Figura 4.2.c – Parco del Serio: Terza variante, Delibera n° 8/7369 del 28/05/2008 (inserite le infrastrutture Concessione Ripalta Stoccaggio)

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di		Comm. N°			
		49 / 66		ST-001			

#### Art. 18: "Zona Agricola"

In base ai contenuti dell'articolo, che recepisce quanto previsto dalla L.R.12/2005 in merito alla valenza strategica delle aree agricole, si ribadisce il vincolo conservativo di tali ambiti e si limitano gli interventi edilizi.

In particolare per gli ambiti disciplinati dall'art. 18, nei quali ricadono le infrastrutture, si rileva che sono di tipo "agricolo generico", a minori restrizioni di tutela. L'articolo al comma 1 recita: *"..negli ambiti territoriali compresi nella zona agricola la presenza dell'attività agricola costituisce elemento essenziale del paesaggio nonché fondamentale elemento di connotazione e di contesto per la struttura naturalistica del territorio più strettamente connesso all'ambito fluviale. Il piano territoriale persegue l'integrazione tra allevamento e conduzione del fondo..."*, mentre al comma 8 specifica: *"....Nella zona agricola generica sono ammesse nuove edificazioni destinate all'attività agricola, entro i limiti di cui all'articolo 59 della L.R. 12/2005, e purché realizzate esclusivamente in funzione della conduzione del fondo."*

#### Art. 17: "Zone di riqualificazione ambientale"

L'unica infrastruttura che ricade in questo ambito è il Pozzo 10 e, come vedremo successivamente, poiché posto in prossimità dell'alveo fluviale, è soggetto anche all'art. 29.

L'art. 17 al comma 1 recita: *"....sono destinate al consolidamento idrogeologico, alla graduale ricostruzione quantitativa dell'ambiente naturale e del paesaggio ed al risanamento degli elementi di degrado esistenti in zone di elevato valore o elevata vulnerabilità ambientale"*. In queste zone l'obiettivo è di favorire la massima espressione delle potenzialità naturali, sia sotto il profilo vegetazionale sia sotto il profilo faunistico, attraverso la ricostituzione ed il mantenimento degli ambienti boscati, delle zone umide e dei prati aridi; tale obiettivo è prevalente rispetto all'esercizio economico dell'agricoltura e dell'arboricoltura.

Fra le numerose limitazioni e attività consentite si citano:

- Il consolidamento idrogeologico, la tutela e ricostituzione dell'ambiente naturale;
- sono ammesse le sole attività agricole colturali e zootecniche;
- Non è consentita la nuova edificazione; per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- I complessi vegetali arborei ed arbustivi della zona devono essere conservati e gradualmente ricostruiti, per il loro interesse naturale e paesistico;
- vietata l'eliminazione di elementi vegetazionali arborei o arbustivi;
- è vietato alterare elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare sbancamenti, spianamenti, bonifiche.

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		50 / 66			ST-001		

*Art. 29: “Limite di fascia fluviale e di tutela naturalistica del Fiume Serio”.*

L'art 29 al comma 1 recita: *“Il fiume Serio, le sue acque, l'alveo, la relativa fascia fluviale di tutela paesaggistica comprendente le zone di divagazione e golenali, nonché l'ecosistema fluviale nel suo complesso sono gli elementi naturali fondamentali caratterizzanti il parco, oggetto di salvaguardia e tutela; tutti gli interventi nonché le utilizzazioni delle acque del fiume e delle relative fasce fluviali devono rispondere agli obiettivi di tutela, rinaturalizzazione e recupero ambientale ed assicurare, in caso di scarsità di risorsa, l'utilizzo della stessa prioritariamente al consumo umano agricolo”.*

Nelle aree interne alla fascia fluviale di tutela paesaggistica del fiume Serio, di cui all'art. 29.1, qualunque sia la destinazione urbanistica delle medesime, non devono essere insediati nuovi impianti produttivi e, con particolare riferimento alle zone già urbanizzate, sono previste limitazioni e prescrizioni particolari al fine di contenere la nuova edificazione. Per quanto riguarda la tutela geomorfologica e idrogeologica, in tali aree assumono valore di indirizzo le disposizioni di recepimento delle NTA del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico).

Il PTC del Parco, oltre a disciplinare gli interventi secondo le norme tecniche, comprende anche l' "Allegato A" che riporta l'elenco degli edifici di interesse storico, architettonico e paesistico. L'elenco comprende non solo i beni isolati ricadenti all'interno della perimetrazione del Parco ma anche quelli esterni posti in prossimità dell'area protetta.

In prossimità delle infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccaggio si rilevano i seguenti beni isolati:

- Categoria C – Elementi di valore storico-architettonico: n. 31 “Palazzo Monticelli” e n. 32 “Chiesa parr. S. Gottardo”, entrambi ricadenti nel centro urbano del Comune di Ripalta Guerina ma comunque distanti dalle infrastrutture in sovrappressione;
- Categoria A – Complessi rurali di interesse paesistico: n. 37 “Cascina La Fornace”, posta presso il Comune di Ripalta Guerina. In questo caso le l'infrastrutture più vicine alla cascina sono il Cluster C e il Pozzo 23.

*L'esercizio in sovrappressione delle infrastrutture attuali e future della Concessione Ripalta Stoccaggio, non comportando modifiche strutturali alle stesse, e la realizzazione degli interventi funzionali all'incremento della capacità erogativa di punta (nuovo impianto di trattamento, adeguamento tecnologico aree cluster, nuovi pozzi), ricadenti interamente in aree Stogit, non determineranno alcuna interferenza con le aree protette disciplinate dalle norme del PTC del Parco Regionale del Serio, né incompatibilità con gli edifici isolati di interesse storico, architettonico e paesistico elencati nell'Allegato A” del Piano.*

Doc. N°	<b>0119-00DF-LB-30005</b>	Revisioni					
Settore	<b>CREMA (CR)</b>	0					
Area	<b>Concessione RIPALTA (CR)</b>	Doc. N° <b>0119-00DF-LB-30005</b>					
Impianto	<b>ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO</b>	<b>00-BG-E-94700</b>					
<b>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</b>		Fg. / di			Comm. N°		
		51 / 66			ST-001		

**Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005: “Legge per il governo del territorio” e L.R. n. 4 del 14/03/2008: “Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11/3/2005, n. 12” e le recenti L.R. n. 7/2010 e L.R. n.12, rispettivamente del 5 e 22 febbraio 2010.**

La L.R. n. 12/2005 coordina in un unico testo la normativa regionale in materia urbanistico - edilizia al fine di semplificarne e renderne più chiara la consultazione. L’analisi che segue, comprende gli aggiornamenti e le modifiche apportati dalla L.R. n. 4/2008.

La legge detta le norme di governo del territorio lombardo, definendo forme e modalità di esercizio delle competenze spettanti alla Regione ed agli enti locali, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento statale e comunitario, nonché delle peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche che connotano la Lombardia.

La Regione provvede a:

- a. definizione di indirizzi di pianificazione atti a garantire processi di sviluppo sostenibili;
- b. verifica di compatibilità dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e dei Piani di Governo del Territorio di cui alla presente legge con la pianificazione territoriale regionale;
- c. diffusione della cultura della sostenibilità ambientale con il sostegno agli enti locali ed a quelli preposti alla ricerca ed alla formazione per l’introduzione di forme di contabilità delle risorse;
- d. attività di pianificazione territoriale regionale.

La Regione, in collaborazione con le Province e gli altri Enti locali, promuove, attraverso gli strumenti di pianificazione previsti dalla presente legge, il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o dismesse che possono compromettere la sostenibilità e la compatibilità urbanistica, la tutela dell’ambiente e gli aspetti socio-economici.

Il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, i quali nel loro insieme, costituiscono la pianificazione del territorio stesso. Il Consiglio regionale costituisce l’Osservatorio permanente della programmazione territoriale, al quale partecipano anche rappresentanti degli enti locali, che provvede al monitoraggio delle dinamiche territoriali e alla valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione degli strumenti di pianificazione.

Al Titolo II vengono descritti gli strumenti di governo del territorio a livello comunale, provinciale e regionale. Ai sensi dell’art.6 viene normata la pianificazione comunale da attuare tramite un Piano di Governo del Territorio (PGT). Con gli artt. 15 e seguenti vengono stabiliti i contenuti e le caratteristiche del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; mentre gli artt.19 e seguenti riguardano il Piano Territoriale Regionale.

La Parte II della legge riguarda la gestione del territorio ed al Titolo I vengono disciplinati gli interventi sullo stesso.

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		52 / 66			ST-001		

Al Titolo III vengono stabilite le norme di edificazione in aree agricole ed al Titolo VI capo I, sono normati i programmi integrati di intervento redatti dai Comuni per la riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del proprio territorio.

**Principali modifiche ed integrazioni apportate dalle L.R n. 7/2010 e L.R. n. 12/2010:**

- ✓ **L.R. n. 7/2010.** Le modifiche principali riguardano innanzitutto la proroga dell'efficacia dei Piani Regolatori Generali comunali (PRG) fino al 31 marzo 2011 per tutti i comuni che non hanno ancora un Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato; questi continueranno pertanto ad attuare le previsioni dello strumento vigente, fatta salva naturalmente l'applicazione delle misure di salvaguardia del PGT, se e quando adottato;
- ✓ **L.R. n. 12/2010.** La legge opera un'importante integrazione ai contenuti dell'art.55 del titolo II della L.R.12 /05 che detta norme in materia di prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, con la riscrittura dell'art.55 e con l'inserimento di un nuovo articolo 55 bis. Con l'integrazione della norma, Il governo delle acque e la difesa del suolo diventano disciplina non settoriale ma integrata alle politiche di governance territoriale, nel quadro delle politiche europee e secondo i principi espressi nel D.Lgs. 152/2006.

*Dal momento che tale strumento normativo non rappresenta elemento di vincolo alla realizzazione degli interventi oggetto del presente SIA ed all'esercizio in sovrappressione delle infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccegno, si rimanda ai successivi paragrafi del Quadro programmatico relativi a ciascuno strumento citato per la trattazione specifica degli stessi.*

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		53 / 66			ST-001		

### 4.3 Normativa a livello provinciale

A livello provinciale, i principali strumenti di programmazione territoriale sono i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP).

I Piani, sono redatti ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 112/98, dell'art. 20 del D.Lgs 267/00 e dell'art. 3 della L.R. 1/2000 ed approvati dai rispettivi Consigli Provinciali.

I PTCP coordinano l'individuazione degli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela paesistico-ambientale del territorio provinciale e definiscono le politiche, le strategie, le misure e gli interventi di competenza provinciale.

I contenuti dei PTCP sono ispirati ai principi della sussidiarietà, responsabilità e cooperazione. In termini generali, il PTCP presenta le seguenti caratteristiche:

- contiene indicazione delle vocazioni generali del territorio e delle peculiarità per ciascun ambito provinciale;
- contiene il programma generale delle maggiori infrastrutture con relativa localizzazione;
- contiene le linee di intervento per la sistemazione idrogeologica e forestale del suolo;
- determina i criteri per la individuazione e localizzazione di aree destinate al soddisfacimento di funzioni di interesse sovracomunale;
- ha efficacia di Piano Paesistico Ambientale;
- recepisce le disposizioni del vigente Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di bacino del Fiume Po, indicandone aree a rischio idrogeologico, misure di tutela e salvaguardia, modalità di recupero di ambiti maggiormente degradati;
- integra le delimitazioni di fascia con contenuti di natura paesistico ambientale, di concerto con Autorità di bacino e Regione Lombardia;
- recepisce i parchi naturali istituiti con Legge Regionale, le riserve ed i monumenti naturali ed i contenuti naturalistico ambientali dei Piani dei Parchi e degli strumenti di programmazione e gestione approvati;
- articola i suoi contenuti rispetto ai seguenti sistemi territoriali:
  - paesistico-ambientale e di difesa del suolo,
  - infrastrutturale e della mobilità,
  - insediativo.

Per ciascun sistema, il PTCP individua indirizzi, direttive e prescrizioni:

- gli indirizzi sono le disposizioni volte a fissare obiettivi per l'attività di pianificazione comunale e provinciale di settore, per quella degli altri soggetti competenti in materia di programmazione territoriale;
- per direttive si intendono le disposizioni da osservare nell'attività di pianificazione comunale e provinciale di settore;

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		54 / 66			ST-001		

- le prescrizioni sono le disposizioni relative all'individuazione delle diverse caratteristiche del territorio e alla loro disciplina.

Le *prescrizioni dirette* conformano la proprietà ed incidono sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolandone uso e trasformazioni ammissibili e prevalgono automaticamente sulle disposizioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti. Le prescrizioni dirette riguardano, ad esclusione delle zone a Parco Regionale, gli ambiti e gli elementi a valenza paesistica e di difesa del suolo nel caso di:

- aree soggette a vincoli vigenti (D.Lgs 42/2004);
- aree sottoposte al PAI del Fiume Po.

Le *prescrizioni indirette*, che non sono immediatamente precettive, ma hanno valore di indirizzo per la pianificazione comunale, riguardano:

- aree di rilevanza comunale;
- ambiti ed elementi a valenza paesistica e di difesa del suolo se non ricadenti nelle aree precedentemente definite, nonché i varchi funzionali ai corridoi ecologici, gli ambiti e gli elementi a valenza paesistica e di difesa del suolo disciplinati dal PTPR vigente.

In seguito all'approvazione della L.R. n. 12/2005 "Legge per il governo del territorio" successivamente in parte integrata e modificata dalla L.R. n. 4/2008, è stato avviato un procedimento di adeguamento dei PTCP vigenti ai sensi dell'art. 26.1 (L.R. n. 12/2005).

I commi 1 e 2 dell'art. 4 prevedono che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale sia sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente.

La legge regionale per il governo del territorio modifica il quadro normativo del sistema di pianificazione territoriale e urbanistica ed introduce significative modificazioni del ruolo e delle funzioni dei diversi livelli di governo territoriale.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), di conseguenza, modifica in parte i propri contenuti ed i livelli di coerenza delle disposizioni in esso contenute perché deve sviluppare una modalità nuova di pianificazione e di rapporto con gli strumenti degli altri enti che governano il territorio (in particolare il Piano deve garantire la flessibilità rispetto al Piano Territoriale Regionale ed al Piano di Governo del Territorio).

A tale riguardo, la DGR 27 Dicembre 2007 n. 8/6421 "Criteri ed indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale", indirizza l'attività di adeguamento svolta dalle varie province in modo da produrre azioni coerenti tra loro e con quanto previsto nel Piano Territoriale Regionale.

Dal punto di vista del metodo, tre elementi segnano profondamente il nuovo modello di pianificazione:

- la valutazione ambientale strategica (VAS);

Doc. N°	<b>0119-00DF-LB-30005</b>	Revisioni					
Settore	<b>CREMA (CR)</b>	0					
Area	<b>Concessione RIPALTA (CR)</b>	Doc. N° <b>0119-00DF-LB-30005</b>					
Impianto	<b>ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO</b>	<b>00-BG-E-94700</b>					
<b>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</b>		Fg. / di			Comm. N°		
		55 / 66			ST-001		

- la partecipazione di tutti gli operatori ai tavoli interistituzionali;
- il monitoraggio nella fase attuativa.

Il processo di valutazione ambientale accompagna e integra l'elaborazione del Piano ed è teso ad introdurre obiettivi e criteri che assicurino la sostenibilità degli effetti delle azioni previste. La partecipazione è elemento centrale della costruzione del Piano e della VAS poiché mira ad estendere la conoscenza dei problemi, a ricercare il consenso sulle soluzioni e a cogliere le opportunità offerte dal confronto con i soggetti partecipanti. Il monitoraggio è lo strumento di verifica del raggiungimento degli obiettivi e anche di riorientamento flessibile delle azioni, qualora si verifichi che gli obiettivi non siano stati adeguatamente conseguiti.

Gli elaborati cartografici di Piano forniscono una zonizzazione del territorio sulla base delle caratteristiche dello stato di fatto e sulla base delle potenzialità-linee di sviluppo dello stesso, nonché una rappresentazione dei vincoli che su di esso sussistono.

Questo si traduce in pratica in prescrizioni di tutela e conservazione ed in procedure di attuazione di eventuali interventi, definite attraverso le cosiddette Norme Tecniche di Attuazione (NTA).

L'area di studio interessa quasi integralmente l'ambito amministrativo della Provincia di Cremona (99,33%), entro il quale ricadono tutte le infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccaggio. Poiché solo una parte marginale dell'area di studio (0,67%, equivalente a 0,7 km<sup>2</sup>), interessante il settore Sud-Ovest, ricade nella Provincia di Lodi; di seguito verrà analizzato solo il PTCP della Provincia di Cremona.

### ***P.T.C.P. Provincia di Cremona***

In seguito all'approvazione della L.R. 11 Marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" che ha sostituito la previgente normativa in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, le Province devono avviare il procedimento di adeguamento dei loro Piani Territoriali di Coordinamento. Con atto di Consiglio Provinciale n. 66 dell'8 aprile 2009 è stata adottata la variante di adeguamento del PTCP che è efficace dalla pubblicazione sul B.U.R.L. Serie Inserzioni e Concorsi n. 20 del 20 maggio 2009.

Dal punto di vista redazionale la variante di adeguamento non si configura come una variante generale del PTCP e non comporta, pertanto, una sostituzione degli elaborati di piano vigenti, ma un loro aggiornamento con integrazioni specifiche. Essa non comprende pertanto quegli elaborati del piano vigente che non risultano essere oggetto di modifiche, in quanto coerenti con le disposizioni legislative intervenute. Al termine dell'iter di approvazione il Piano è pertanto composto dagli elaborati vigenti modificati e dai nuovi elaborati introdotti dalla variante, alcuni dei quali specifici relativamente al processo di

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		56 / 66			ST-001		

Valutazione Ambientale Strategica effettuata.

La variante del PTCP ai sensi del comma 14 dell'art. 17 della L.R. 12/05 e s.m.i., è composta dai seguenti elaborati:

- 1) Linee Guida Variante Documento Preliminare 20 Aprile 2007;
- 2a) Relazione Sintetica;
- 2b) Tavola nuovi tematismi introdotti ( scala 1:120.000);
- 3) Relazione tecnica – Integrazioni al Documento Direttore;
- 4.a) Normativa;
- 4.b) Normativa comparazione vigente – variata;
- 4.c) Appendice D – Normativa, Individuazione dei contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovra comunali;
- 5) Cartografia;
- 6) Valutazione ambientale strategica;
- 7) Studio di incidenza;
- 8) Relazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute ed al parere regionale.

Per la determinazione dei vincoli alla realizzazione del progetto è stata considerata la “*Carta delle Tutele e Salvaguardie*” nella quale si notano limitati cambiamenti rispetto a quella precedente. Le principali novità introdotte riguardano l’inserimento degli ambiti agricoli strategici, esplicitati nella L.R. 12/2005 a seguito dell’introduzione del principio di conservazione dell’uso del suolo di tipo agricolo.

Nel presente paragrafo saranno descritti i vincoli provinciali prescrittivi, relativi alla “*Carta delle tutele e salvaguardie*”, in relazione alla localizzazione delle infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccaggio.

Gli articoli si riferiscono alle normativa vigente modificata ed integrata con i contenuti dell’ultima variante di adeguamento approvata:

Art. - 16.5 Fontanili: testimonianze storiche della cultura materiale dei luoghi, poiché sistema d’elevato valore ecologico e naturalistico. Non sono consentite opere d’urbanizzazione e di nuova edificazione per un raggio di 50 metri dalla testa del fontanile e per una fascia di 10 metri su entrambi i lati lungo i primi 200 metri dell’asta.

*I Fontanili, nell’area di studio, si collocano molto distanti, oltre 3 km in linea d’aria dalle infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccaggio. In particolare, si situano a Nord presso il Comune di Madignano ed a Ovest presso la località Passera. Le caratteristiche progettuali e gestionali degli interventi oggetto del presente SIA e dell’esercizio in sovrappressione degli impianti di stoccaggio non coinvolgono le emergenze vincolate.*

Art. 16.6 - Bodri: zone umide quali paludi, bodri, lanche morte e laghetti di cava

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		57 / 66			ST-001		

rinaturalizzati, anche di nuova formazione. Per le zone umide non sono consentiti interventi di carattere edificatorio e interventi di trasformazione o di manomissione diretta ed indiretta sino ad un intorno di 50 m, ad esclusione, per gli edifici esistenti.

*Nell'area di studio ci sono solo 2 ambiti afferenti ai bodri: il primo localizzato nell'area agricola extraurbana a N-O del Comune di Castelleone, ad oltre 1,7 km, in linea d'aria dal Pozzo Ripalta 18; il secondo in prossimità delle Cascine San Carlo, a circa 1,5 km ad Est del Pozzo Ripalta 20. Per entrambe le aree umide, poste a distanza dalle infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccaggio, non si rilevano potenziali interferenze a seguito dell'esercizio in sovrappressione delle stesse (condizione impiantistica attuale e futura) e della realizzazione degli interventi oggetto del presente SIA.*

Art. 16.8 - Rete ecologica: per le aree di pregio naturalistico, coincidenti con gli elementi costitutivi della rete ecologica, sino ad un intorno di 20 m non è consentita alcuna nuova espansione urbana ed industriale, né sono consentiti interventi di carattere edificatorio, ad esclusione per gli edifici esistenti.

Nella allegata Carta dei vincoli (Volume II) si sono riportati i corridoi ecologici (*percorsi idrici*) e gli elementi areali (*elementi boscati*), quest'ultimi si collocano essenzialmente lungo le zone golenali e gli alvei del Fiume Serio e Adda.

I Corridoi, invece, oltre che svilupparsi lungo gli alvei fluviali, si sviluppano anche ai lati delle fasce fluviali, sono di particolare interesse quelli che percorrono la Roggia Comuna e che si diramano sino a lambire le perimetrazioni delle Aree Compressione e Trattamento, dei Cluster A e D e dei pozzi isolati Ripalta 63, 5, 32 e 23.

*Le modalità di esercizio in sovrappressione delle infrastrutture della Concessione non comportano l'insorgere di interferenze con i limitrofi corridoi ecologici e, a maggior ragione, gli ambiti areali (distanti dalle infrastrutture della Concessione Ripalta) non subiranno alcuna interferenza ambientale. Per quanto attiene alla realizzazione degli interventi funzionali all'incremento della capacità erogativa di punta (nuovo impianto di trattamento, adeguamento tecnologico aree cluster, nuovi pozzi), ricadenti interamente in aree Stogit, in particolare la perforazione del pozzo Ripalta 64dir e l'adeguamento delle aree cluster A e D, le modalità di gestione dei cantieri ed il limitato intervallo temporale interessato assicurano interferenze sostenibili con il limitrofo corridoio ecologico.*

Art. 15.5 - Aree soggette ai regimi di tutela di leggi e atti di pianificazione regionale, Parchi sovracomunali ai sensi dell'art 34 della L.R. 86/83.

I PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) istituiti dai Comuni e riconosciuti ai sensi della L.R. 1/2000 dalla Provincia, sono brani del territorio agro forestale maggiormente significativi per i valori paesaggistici, ambientali e di rete ecologica che rappresentano; essi hanno come caratteristica strategica quella di costituire elementi di "ricostruzione ambientale" del territorio e di individuare e salvaguardare i valori paesistico-ambientali d'interesse sovracomunale, in rapporto al contesto urbanistico e naturale circostante.

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		58 / 66			ST-001		

L'aspetto innovativo dei PLIS, introdotti dalla L.R. n. 86 del 30 novembre 1983, consiste soprattutto nel fatto che tali Parchi nascono "dal basso", per espressa volontà delle Amministrazioni locali che provvedono poi a gestirli. Questo processo consente di coinvolgere positivamente le popolazioni locali nel rapporto, in passato spesso conflittuale, con aree di interesse ambientale poste nel proprio territorio.

I PLIS non sono ovviamente aree protette ai sensi della legge quadro 394/91; ne deriva che il regime vincolistico, adottato su base volontaria, non è confrontabile con quello di altri istituti di tutela. Rispetto alla zona in cui sono posti, i PLIS tutelano differenti risorse del territorio. Alcuni consentono la tutela di aree a vocazione agricola (attraverso anche la collaborazione con gli agricoltori), altri il recupero di aree urbane e periurbane, altri ancora la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tradizionale.

Il Parco del Serio Morto è un PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) istituito con delibera n. 6/15215 del 27 giugno 1996 e sviluppato nel Comune di Castelleone. Con delibera n. 7/1157 del 18 settembre 2000 veniva riconosciuto l'ampliamento al Comune di San Bassano.

Il Parco del Serio Morto è istituito per circa 4 chilometri lungo il colatore Serio Morto, un corso d'acqua rettificato negli anni trenta del XX secolo che scorre nella valle fluviale dell'antico corso del Serio e che interseca le antiche anse fluviali residue che accolgono un'interessante vegetazione di palude e di ripa.

Sia i ciglioni morfologici (scarpate), ossia le rive dell'antico fiume, sia il fondo valle sono modellati da piccoli terrazzi intermedi che contribuiscono ulteriormente a movimentare il paesaggio.

Le scarpate sono ricoperte ancora da vegetazione naturale, quali il salice bianco, il platano comune e il pioppo grigio, cui si affiancano piccole distese di robinie.

Il principale scopo è la tutela di questa valle relitta e il movimentato passato morfologico giunto fino a noi, unitamente ai manufatti storici come le opere idrauliche, le cascine, i siti archeologici.

*L'area istituita a PLIS si colloca a sud del Comune di Castelleone, ad oltre 3,8 km in linea d'aria dall'infrastruttura più vicina della Concessione Ripalta Stocaggio (Pozzo 18), si escludono pertanto potenziali interferenze con l'ambito protetto.*

Art. 15.4. Aree di elevato pregio faunistico e vegetazionale individuate nei Piani territoriali di coordinamento (PTC).

Le aree di elevato pregio faunistico e vegetazionale sono individuate nei Piani territoriali di coordinamento (PTC) dei Parchi regionali come ambienti naturali, sub-zone di recupero naturalistico, fasce di ricostituzione dell'ecosistema ripariale, zone di ambienti naturali e di riqualificazione, ambiti territoriali di elevato valore naturalistico e ambientale, ambiti di significato ambientale e naturalistico e di potenziale significato naturalistico.

*Nell'area di studio, queste aree di pregio sono limitate lungo le zone fluviali e golenali del*

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		59 / 66			ST-001		

*Fiume Adda Sud (parte marginale S-O del territorio analizzato), e sono ricomprese entro le perimetrazioni delle aree protette afferenti alla rete Natura 2000 prima richiamate (SIC IT2090008 “La Zerbaglia” e ZPS IT2090502 “Garzaie del Parco Adda Sud”).*

*La notevole distanza in linea d’aria con le aree di pregio faunistico e vegetazionale afferenti all’art. 15.4 del PTCP esclude potenziali interferenze conseguenti all’esercizio in sovrappressione delle infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccaggio e la realizzazione degli interventi funzionali all’incremento della capacità erogativa di punta (nuovo impianto di trattamento, adeguamento tecnologico aree cluster, nuovi pozzi).*

#### Art. 16.4 Orli di scarpate principali e secondarie<sup>4</sup>

L’art. 16.4 disciplina i tratti significativi delle scarpate principali (altezza superiore a 3 m) e secondarie (altezza inferiore a 3 m), in quanto emergenze morfologico-naturalistiche che, in rapporto alla loro evidenza percettiva, costituiscono degli elementi di notevole interesse paesistico. Essi concorrono spesso a formare fasce dotate di un alto grado di naturalità e costituiscono elementi di riferimento simbolico come presenze evocative del paesaggio originario.

Per gli orli di scarpata principali e secondari non sono consentiti interventi e trasformazioni che alterino i loro caratteri morfologici, paesaggistici e naturalistici.

Si ritengono inaccettabili gli interventi di urbanizzazione e di nuova edificazione per una fascia di 10 metri in entrambe le direzioni dall’orlo di tali scarpate, si ritengono in generale inaccettabili quegli interventi anche di natura non edificatoria (interventi estrattivi in fondi agricoli) che portano a una riduzione della valenza simbolica degli elementi evocativi di paesaggi originari o della valenza estetico-percettiva, alla perdita dei riferimenti del disegno territoriale originario.

#### Analisi di compatibilità fra gli strumenti di previsione del PTCP e l’esercizio in sovrappressione dalle infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccaggio.

Dal momento che non si ravvisano elementi ostativi che discendono dall’analisi vincolistica, sono stati approfonditi gli aspetti di carattere programmatico/previsionale contenuti nel PTCP – indirizzi di pianificazione territoriale – prendendo in esame i seguenti elaborati cartografici:

a) “Carta del sistema insediativo e infrastrutturale”. Si tratta di una carta orientativa con valore di indirizzo programmatico (elaborato di progetto del piano). Viene aggiornata rispetto all’avanzamento dello stato di attuazione delle previsioni del piano vigente e della

<sup>4</sup> Nella Carta dei vincoli (Volume II) gli orli di scarpata non sono stati visualizzati in quanto non interferenti con le infrastrutture della Concessione Ripalta e graficamente sovrapposti alle fasce del Piano per l’assetto idrogeologico (PAI) della rete idrografica del bacino del Po. .

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		60 / 66			ST-001		

pianificazione di settore. Visualizza e georeferenzia le principali funzioni, con effetto di polarità urbana, gli indirizzi per il sistema insediativo e per le infrastrutture della mobilità e le indicazioni per le aree industriali contenute nel Documento Direttore.

Dall'esame della Carta degli indirizzi per il sistema insediativo e per le infrastrutture (**Allegato A/1**, Figura A1.6/A1.7 – Volume III), l'Area compressione e la nuova Area Trattamento sono individuate come un'area di polarità urbana di terzo livello, mentre l'attuale Area Trattamento come polarità urbana di quarto livello. Le rimanenti infrastrutture della Concessione Ripalta (cluster e pozzi isolati) non sono disciplinate da specifiche disposizioni, per cui non si evincono indicazioni in merito.

Con riferimento alle infrastrutture previste dal PTCP nell'area di studio, si evidenzia la presenza di nuove strade di interesse regionale. Queste risultano distanti dalle infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccaggio e sono funzionali alla realizzazione di nuovi collegamenti urbani, come fra i Comuni di Castelleone e di Ripalta Arpina, inoltre è previsto anche un potenziamento stradale lungo l'asse Nord – Sud (SS 415).

*Considerate le caratteristiche dell'intervento proposto, non si evidenziano potenziali interferenze con le infrastrutture in previsione del Piano provinciale.*

b) “Carta delle opportunità insediative”. Si tratta di una Carta orientativa con valore di indirizzo operativo che visualizza le principali informazioni di carattere ambientale (la compatibilità fisico-naturale dei suoli; la presenza di elementi di rilevanza paesistico ambientale o di criticità ambientale, ecc.) per la valutazione di *idoneità localizzativa* delle nuove aree di espansione insediativa, delle nuove infrastrutture e di tutti gli interventi volti alla trasformazione del territorio. I giudizi di compatibilità e di idoneità localizzativa in essa contenuti non hanno valenza prescrittiva ma servono da orientamento per le politiche ed i piani territoriali di dettaglio.

Nell'allegato stralcio della Carta delle opportunità insediative (**Allegato A/1**, Figura A1.8/A1.9 – Volume III), con riferimento agli ambiti antropici e naturali si evince quanto segue:

- Area Compressione, Area Trattamento (attuale e futura) e cluster A, sono perimetrati come ambiti afferenti alle industrie ad alto impatto, soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). L'Area Compressione è inoltre classificata come industria a rischio di incidente rilevante (D.Lgs 334/99).
- Tutte le infrastrutture attuali e future della Concessione, eccetto i pozzi Ripalta 10, 9 e 18, ricadono nell'ambito del paesaggio agricolo della pianura cremasca.
- Il pozzo Ripalta 10 ricade nell'ambito della componente strutturale del paesaggio di interesse primario (ambiti di maggiore naturalità del Parco del Serio);
- I pozzi Ripalta 9 e 18 rientrano nella componente strutturale del paesaggio di interesse secondario (valle relitta del Serio).

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		61 / 66			ST-001		

La Carta riporta inoltre una serie di ambiti a cui, sulla base delle esigenze e delle tendenze di sviluppo della popolazione provinciale e dell'evoluzione delle componenti economiche, è assegnato un livello di compatibilità insediativa e di idoneità. Le infrastrutture della Concessione interessate dalla classificazione sopra descritta sono:

- I pozzi Ripalta 23, 61, 27, 9, 18 e 66-67 (futuri) ed i cluster C, B e D, i quali ricadono entro ambiti di livello di compatibilità 3 e sono soggetti a leggere limitazioni nell'uso del suolo.
- Il pozzo Ripalta 10 che ricade invece entro l'ambito di quinto livello di compatibilità insediativa. Sono aree ad elevato pregio naturalistico e paesaggistico in cui è inaccettabile la realizzazione di qualsiasi intervento insediativo.

*L'esercizio in sovrappressione degli impianti della Concessione Ripalta Stoccaggio e la realizzazione degli interventi funzionali all'incremento della capacità erogativa di punta (nuovo impianto di trattamento, adeguamento tecnologico aree cluster, nuovi pozzi) non interferiscono con i regimi di tutela soprarichiamati non comportando alterazioni dell'uso del suolo esterne alle aree Stogit, né variazioni volumetriche che possano interferire con gli elementi del paesaggio<sup>5</sup> o con elementi della viabilità con evidente valenza paesaggistica. Si rileva quindi come l'intervento in progetto sia pienamente compatibile con i contenuti prescrittivi e previsionali del PTCP di Cremona.*

c) Ambiti agricoli strategici. Si conclude l'analisi dei contenuti di PTCP di Cremona analizzando gli ambiti agricoli strategici.

Il PTCP ha redatto una Carta tematica di contenuto orientativo con valore operativo, gestionale e di monitoraggio. Le aree individuate come "ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico", dovranno essere oggetto di recepimento nei Piani di Governo del Territorio comunali secondo le modalità e le procedure contenute ai punti 2 e 3 dell'art. 19 bis della Normativa. La Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici è un elaborato di progetto del piano con efficacia orientativa ai sensi dell'art. 42 della Normativa e ha valore operativo ai fini del monitoraggio delle procedure di gestione degli ambiti agricoli. L'individuazione a livello cartografico di tali ambiti rappresenta una novità rispetto alla precedente variante di Piano ed è stata introdotta in adeguamento ai dettami della L.R.12/05 che definisce il principio di conservazione dell'uso del suolo di tipo agricolo quale elemento di valorizzazione del territorio essenziale per l'implementazione della sostenibilità dei piani e delle politiche territoriali.

Dall'esame dell'elaborato cartografico allegato (**Allegato A/1**, Figura A1.10 – Volume III), emerge come le Aree Compressione e Trattamento (attuale e futura), i cluster A, B e C, i pozzi Ripalta 24 e 23, ricadano esternamente a tali ambiti, mentre le rimanenti infrastrutture siano ricomprese nelle aree agricole strategiche per le quali viene indicata la flessibilità come modalità di gestione dell'ambito. Le indicazioni orientative previste ai sensi

<sup>5</sup> Per maggiori dettagli, si rimanda al capitolo 8 (Paesaggio) del Quadro Ambientale – Sezione IV.

Doc. N°	<b>0119-00DF-LB-30005</b>	Revisioni					
Settore	<b>CREMA (CR)</b>	0					
Area	<b>Concessione RIPALTA (CR)</b>	Doc. N° <b>0119-00DF-LB-30005</b>					
Impianto	<b>ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO</b>	<b>00-BG-E-94700</b>					
<b>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</b>		Fg. / di			Comm. N°		
		62 / 66			ST-001		

dell'articolo 19bis della Normativa del PTCP verranno recepite per gli strumenti PGT, a livello comunale.

*Alla luce delle caratteristiche dell'esercizio in sovrappressione delle infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccaggio e delle modalità realizzative e gestionali degli interventi degli interventi infrastrutturali previsti (nuovo impianto di trattamento, adeguamento aree cluster, perforazione pozzi Ripalta 64dir, 65Or, 66Or e 67Or, posa condotte di collegamento cluster-nuovo Impianto di trattamento e cluster-nuovi pozzi e realizzazione di alcune facilities nell'area impianti di compressione, funzionali ad una gestione integrata delle aree trattamento e compressione, non si evidenziano interferenze con tali ambiti.*

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		63 / 66			ST-001		

#### 4.4 Normativa a livello comunale

Ai sensi della L.R. 12/2005, modificata ed integrata dalla L.R. 4/2008 relativa al governo del territorio, la disciplina urbanistica a livello comunale si realizza attraverso il Piano di Governo del Territorio (PGT) che, con lo scopo di definire l'assetto dell'intero territorio comunale, andrà a sostituire il PRG come strumento di pianificazione urbanistica a livello comunale.

Il PGT si compone di 3 atti distinti:

- il *Documento di piano*, che definisce il quadro generale della programmazione urbanistica anche in base a proposte pervenute da cittadini o da associazioni di cittadini;
- il *Piano dei servizi*, che definisce le strutture pubbliche o di interesse pubblico di cui il Comune necessita;
- il *Piano delle regole*, che definisce la destinazione delle aree del territorio comunale.

Il PGT definisce anche le modalità degli interventi urbanistici sia sugli edifici esistenti che su quelli di nuova realizzazione.

Le principali novità concettuali introdotte dal PGT riguardano:

- *la partecipazione* dei cittadini dall'inizio della stesura;
- *la compensazione*, principio secondo cui l'Amministrazione Comunale in cambio della cessione gratuita di un'area sulla quale realizzare un intervento pubblico può concedere al proprietario del suolo un altro terreno in permuta o una volumetria che può essere trasferita su altre aree edificabili;
- *la perequazione*, principio secondo cui i vantaggi derivanti dalla trasformazione urbanistica devono essere equamente distribuiti tra i proprietari dei suoli destinati ad usi urbani.

Dal momento che per ciascun Comune il procedimento di adeguamento alla L.R. 12/2005 è stato avviato e procede con tempistiche differenti, di seguito si riporta la sintesi degli strumenti urbanistici vigenti con riferimento ai Comuni nel cui territorio ricadono le infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccaggio – Ripalta Guerina, Ripalta Cremasca, Ripalta Arpina e Castelleone (cfr. cap. 4.1).

Nei Comuni con popolazione residente inferiore o pari a 2000 abitanti, risultante dall'ultimo censimento ufficiale, il PGT è disciplinato secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 *bis* della L.R. n. 12/2005, così come modificata e coordinata dalla L.R. n. 4/2008, per cui il Documento di Piano, il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole sono articolati in unico atto.

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		64 / 66			ST-001		

## Comune di Ripalta Guerina

P.R.G. approvato con DCC n. 13 del 18.07.2006, attualmente il Comune ha adottato con DCC n. 5 del 30.03.2010 il nuovo PGT (Piano di Governo del Territorio).

In attesa che il PGT venga approvato definitivamente e sostituisca l'attuale PRG, rimane in vigore la salvaguardia urbanistica, ossia prevale il vincolo più restrittivo fra i due strumenti urbanistici, PTG e PRG.

Con riferimento al PGT adottato, è stata analizzata in particolare la Tavola 11: *“Tipologie insediative ed attuative generali”* (**Allegato A/1**, Figura A1.11 – Volume III), la quale sintetizza diversi tematismi di interesse con riferimento alla presenza delle infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccaggio, quali: i vincoli comunali e sovracomunali, gli ambiti di trasformazione, i servizi di dotazione pubblica..

Dall'esame della Tavola emerge come tutti gli impianti della Concessione, compreso il nuovo pozzo Ripalta 64, siano zonizzati come T.U.C. 5 *“ambito edificato - zona metanifera”*.

Ai fini della salvaguardia urbanistica è stato analizzato anche il PRG, in particolare si fa riferimento all'azonamento comunale (**Allegato A/1**, Figura A1.12 – Volume III), che classifica gli impianti della Concessione Ripalta come:

- D4: *“zone metanifere”*: tutti gli impianti, eccetto il pozzi Ripalta 10;
- E4: *“agricola di riqualificazione ambientale”*: pozzo Ripalta 10;

Per le zone D4, le NTA del PRG recitano: *“... vengono confermati gli insediamenti produttivi dell'AGIP-MINERARIA e della SNAM installati nel territorio comunale. In tali aree l'attività di trasformazione del suolo, assentita mediante Permesso di Costruire, non dovrà deturpare lo sky-line della campagna circostante ed è riferita alle opere ed agli impianti tecnologici funzionali dell'attività metanifera insediata; Sono inoltre assentibili le costruzioni edilizie....”* e inoltre: *“....per le aree ricomprese nell'ambito del Parco del Serio, ogni elemento di alterazione dei luoghi deve essere verificato con la compatibilità delle norme del PTC del Parco”*.

Per le zone omogenee E4 le NTA all'art. 38 recitano: *“...La zona di cui al titolo corrisponde all'ambito del Parco del Serio individuato e normato quale Zona di Riqualificazione Ambientale; il P.R.G. non formula per tale zona alcuna indicazione e pertanto ne assume l'intera normativa vigente ed applicabile di cui all'Art. 17 delle N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento, considerandola qui trascritta integralmente”*.

*L'esercizio in sovrappressione ed i nuovi interventi infrastrutturali (nuovo pozzo Ripalta 64 ed adeguamenti tecnologici degli impianti nelle aree cluster A, B e D), poiché non comportano alcuna nuova edificazione e/o modificazione dei terreni di pertinenza agli impianti esternamente alle aree classificate D4 (PRG) e T.U.C. 5 (PGT), risultano pienamente compatibili con le prescrizioni dei documenti urbanistici considerati.*

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		65 / 66			ST-001		

## Comune di Ripalta Cremasca

Il Comune di Ripalta Cremasca si è dotato del nuovo PGT, adottato con delibera comunale n°12 del 09/07/2011, e definitivamente approvato con delibera di C.C. n. 3 del 30.01.2012. Il nuovo PGT acquisterà piena efficacia a seguito di pubblicazione sul BURL del relativo avviso di approvazione.

Dall'esame della cartografia PGT – Previsioni di Piano, Elaborato DP15 e Piano delle Regole, Ambiti del tessuto urbano consolidato, Elaborato PR19 (**Allegato A/1**, Figure A1.13 ed A1.14 – Volume III) – si evidenzia come:

- l'area dei pozzi 6 e 62 e del futuro pozzo Ripalta 65 sia classificata come "zona metanifera" (ex-art. 21);
- l'area dell'impianto di compressione (e del futuro impianto di trattamento) sia classificata come "zona metanifera" (ex-art. 21);
- l'area del cluster C sia classificata come "ambito agricolo di interesse strategico" (ex-art. 24) interna al Parco del Serio, a differenza del precedente PRG per il quale ricadeva in zona omogenea D2 "impianti metaniferi", analogamente all'area Compressione<sup>6</sup>;
- l'area dei pozzi 27 e 61 e dei futuri pozzi 66 e 67 sia classificata come "ambito agricolo di interesse strategico" (ex-art. 24) interna al Parco del Serio;
- l'area del pozzo 20 sia classificata come "ambito agricolo di interesse strategico" (ex-art. 24).

Per le zone ricadenti nel Parco del Fiume Serio vale quanto disposto dalla Normativa del Parco del Serio e sono inoltre applicate le prescrizioni urbanistiche della normativa del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Fiume Po ed i contenuti prescrittivi paesistici del P.T.C.P. individuati nella carta delle tutele e delle salvaguardie. Tutte le prescrizioni dei piani succitati (PTC Parco del Serio, PAI e PTCP) sono state descritte nei precedenti capitoli 4.2 e 4.3.

*L'esercizio in sovrappressione delle infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccaggio ed i nuovi interventi infrastrutturali (nuovo Impianto di trattamento gas, nuovi pozzi Ripalta 65, 66 e 67 ed adeguamenti tecnologici degli impianti nell'area cluster C), non interessando terreni esterni alle esistenti aree di pertinenza Stogit, risultano compatibili con le richiamate prescrizioni urbanistiche del Comune di Ripalta Cremasca.*

<sup>6</sup> Si evidenzia come Stogit abbia richiesto al Comune di Ripalta Cremasca di riclassificare l'area cluster C da "Ambiti agricoli di interesse strategico (ptcp)" a "Zona metanifera", alla stessa stregua di altre aree Stogit esistenti e identificate nel precedente PRG come "Zona impianti Agip e Snam" (rif. Comunicazione Stogit del 11/05/2012 – prot. N. 421/PERM/MC – all'Ufficio Tecnico del Comune di Ripalta Cremasca; comunicazione riportata in **Allegato A/2**).

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		66 / 66			ST-001		

## Comune di Ripalta Arpina

Il Comune di Ripalta Arpina si è dotato del nuovo PGT, adottato con DCC n. 20 del 29.09.2009 e definitivamente approvato con DCC n. 9 del 30.03.2010. Il PGT, a seguito dell'approvazione del 2010, ha sostituito il PRG previgente (approvato in data 17.01.1995, con DGR n. 62927).

L'unica infrastruttura della Concessione Ripalta Stoccaggio ricadente in territorio del Comune è il pozzo Ripalta 9 che si colloca all'interno del Parco del Serio, in virtù di questa condizione non si rilevano differenze di destinazione urbanistica fra il vecchio PRG e il nuovo PGT recependo entrambi le disposizioni del PTC del Parco. Dall'esame della "Carta dei Vincoli Urbanistici" del Piano delle Regole (**Allegato A/1**, Figura A1.15 – Volume III), si evince come il pozzo Ripalta 9 ricada nella fascia di rispetto "condotta Stogit", a sua volta ricompresa nella ampia area disciplinata come : "ambito agricolo all'interno del Parco del Serio". In sostanza si recepiscono le normative vigenti del Parco del Serio (art. 18), già trattate nel capitolo 4.2.

*Nell'approfondimento non si evincono condizioni di incompatibilità urbanistica fra le destinazioni urbanistiche e l'attività di esercizio in sovrappressione delle infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccaggio ricadenti nel territorio comunale (pozzo Ripalta 9).*

## Comune di Castelleone

Il Comune di Castelleone si è dotato del nuovo PGT, adottato con DCC n. 38 del 26.09.2008 e definitivamente approvato con DCC n. 8 del 26.03.2009. Il PGT, a seguito dell'approvazione del 2009, ha sostituito il PRG previgente.

All'interno dell'ambito comunale di Castelleone si colloca solo il pozzo Ripalta 18, il quale, sulla base della "Carta dei Vincoli del Documento di Piano", ricade nell'ambito disciplinato come: "area agricola di tutela" (**Allegato A/1**, Figura A1.16 – Volume III). Tale ambito contraddistingue tutto il territorio rurale extraurbano non edificato, secondo i principi delle aree individuate come "ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico" (L.R. 12/2005 ). Il PTCP di Cremona all'art 19 bis<sup>7</sup>: "Salvaguardie territoriali" obbliga i PGT comunali a recepire tali ambiti.

*Sulla base delle considerazioni sopra esposte, non si riscontrano interferenze tra l'esercizio in sovrappressione delle infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccaggio ricadenti nel territorio comunale (pozzo Ripalta 18) e le previsioni urbanistico – comunali esaminate.*

<sup>7</sup> Il PTCP all'art. 19 bis definisce le salvaguardie, di cui alla legislazione vigente, riportate nel successivo punto 1 relativo agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, denominati "ambiti agricoli". Nei punti 2 e 3 sono definite le modalità di variazione dell'individuazione degli "ambiti agricoli" di cui ai commi 4 e 5 della L.R. 12/05 e successive integrazioni. Tale individuazione ha efficacia prescrittiva e prevalente sugli strumenti urbanistici e sugli atti dei PGT comunali ai sensi di legge (art. 18, comma 2, L.R.12/05).